CAMERA DEI DEPUTATI N. 2105

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO (GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

Presentato alla Presidenza il 29 settembre 1984



Onorevoli Deputati! — 1. - L'analisi dell'evoluzione della finanza pubblica per il 1984 ha consentito di trarre alcune indicazioni moderatamente favorevoli. particolare, dopo un periodo - dal 1981 al 1983 - che aveva rappresentato una fase di estremo aggravamento, per la prima volta i conti pubblici evidenziano una inversione di tendenza modesta ma altrettanto significativa: il fabbisogno del settore pubblico potrebbe addirittura attestarsi al disotto dei previsti 95.800 miliardi, con una espansione rispetto all'anno precedente in proporzione inferiore alla corrispondente crescita del prodotto interno lordo e, quindi, con una minore incidenza su quest'ultimo.

Il 1985 dovrebbe rappresentare nelle intenzioni delle autorità monetarie un consolidamento di questa inversione, intensificando quel progetto di rientro della finanza pubblica che da tempo costituisce una delle manovre fondamentali del programma di politica economica. In questa ottica, l'obiettivo che si intende perseguire per il 1985 è un fabbisogno non superiore ai 96.000 miliardi, in un contesto macroeconomico caratterizzato da una crescita del prodotto interno lordo attorno al 2,5 per cento, con un tasso di inflazione attorno al 7 per cento, ed in condizioni di equilibrio accettabile nei conti con l'estero.

In questa prospettiva, l'orientamento per il 1985 dell'autorità monetaria non è stato rivolto ad individuare particolari provvedimenti per l'attuazione della manovra di politica economica, bensì si è focalizzata l'attenzione su alcune « regole » di comportamento per i flussi finanziari pubblici.

In particolare si sono posti vincoli di espansione per le diverse componenti del bilancio, riassumibili nel modo seguente:

le spese pubbliche di parte corrente, al netto degli interessi, non dovranno oltrepassare la soglia del tasso d'inflazione, ora ipotizzato al 7 per cento;

le spese in conto capitale potranno raggiungere il 10 per cento, pari al tasso di crescita del prodotto interno lordo;

le entrate dovranno anch'esse aumentare del 10 per cento, lasciando perciò inalterata la pressione tributaria sul sistema economico.

Queste regole dovranno consentire un controllo della dinamica della finanza pubblica e con esse dovrà essere confrontato ogni provvedimento specifico.

In questo modo si può concretamente ipotizzare l'azzeramento del disavanzo di parte corrente entro il 1988, così da arrestare la crescita del rapporto debito pubblico su prodotto interno lordo.

Il raggiungimento di questo obiettivo è assolutamente prioritario: dal momento che il tasso reale medio sul debito è superiore al tasso di crescita del prodotto nazionale, il suo mancato conseguimento condurrebbe all'avvitamento del debito (per il progressivo aggravarsi degli oneri per interessi) con effetti destabilizzanti ed incontrollabili per l'intero sistema economico.

- 2. Come di consueto, il contenuto della legge finanziaria è orientato lungo quattro direttrici:
- a) individuazione del livello massimo, in termini di competenza, del ricorso al mercato;

- b) quantificazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale (tabella A);
- c) indicazione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio a legislazione vigente (tabelle B e C);
- d) modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

Funzionalmente collegato a questo nucleo di decisione contemplate nel presente disegno di legge finanziaria sono quelle altre misure destinate ad ulteriormente ridurre il fabbisogno del settore statale per il 1985, misure che troveranno concreta realizzazione attraverso specifici provvedimenti legislativi già presentati al Parlamento o di imminente definizione.

Le proposte formulate – in uno con quelle contenute nel progetto di bilancio 1985 a legislazione vigente e quelle ancora da perfezionare – si inseriscono in un quadro di rientro della finanza pubblica le cui linee fondamentali sono state già illustrate in apposito documento reso pubblico alla fine dello scorso mese di luglio ed i cui referenti essenziali sono stati d'innanzi ricordati.

Il documento in questione forniva, per altro, una prospettazione dei programmati andamenti di finanza pubblica con riferimento all'intero settore pubblico e utilizzando la metodologia ed i criteri di costruzione dei conti economici nazionali. Le grandezze espresse risultavano, pertanto, al netto delle partite finanziarie, di quelle duplicative e compensative fra entrate e spese e delle regolazioni debitorie.

L'inserimento degli elementi contabili relativi alla formulata ipotesi di progetto di bilancio dello Stato per l'anno 1985, e correlativo disegno di legge finanziaria, in siffatto quadro di rientro – espresso, fra l'altro, in termini di cassa – non presenta, tuttavia, il necessario grado di omogeneità, atteso che i criteri giuridico-contabili

su cui essi risultano strutturati sono concettualmente diversi da quelli impiegati negli schemi di contabilità nazionale.

Ciò non ha impedito tuttavia di operare in modo tale che l'impostazione del bilancio 1985 potesse inquadrarsi nell'ottica di una strategia di governo del fabbisogno del settore pubblico, visualizzata in una prospettiva di controllo non episodica, ma duratura. Muovendo da tale presupposto, la strategia di impostazione dei documenti di bilancio per l'anno 1985 ha teso ad operare soprattutto in una logica non più caratterizzata da interventi parziali e contingenti, ma fondati su regole e criteri di comportamento capaci di realizzare modifiche strutturali nel volume e nella qualità della spesa.

Questa logica è ovviamente da realizzare, prioritariamente a livello del bilancio di competenza in quanto il complesso delle autorizzazioni all'impegno è quello che può incidere in maniera determinante e duratura sull'insieme delle autorizzazioni di cassa e, conseguentemente, agire positivamente sull'evoluzione del fabbisogno.

L'applicazione e la verifica delle « regole » enunciate dal piano di rientro alle proposte di bilancio 1985 in termini di competenza può quindi essere considerata per molti versi soddisfacente ed utile per un esame di congruità con i proposti obiettivi di politica fiscale.

Premesso quanto sopra in ordine ai criteri che hanno presieduto alla definizione della complessiva manovra di finanza pubblica per il prossimo anno, qui di seguito si illustrano i particolari interventi che sono compresi nel presente disegno di legge.

3. – Con l'articolo 1, si individuano innanzitutto tre fondamentali grandezze del
bilancio 1985: il livello massimo dell'indebitamento in linea di competenza; la ventilazione delle quote annuali delle leggi di
spesa a carattere pluriennale; l'entità degli accantonamenti da ricomprendere nei
fondi speciali per provvedimenti legislativi
in corso, in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio a legislazione
vigente.

Per quanto attiene il saldo netto da finanziare, esso resta determinato, in termini di competenza, in lire 123.849 miliardi, al netto di miliardi 20.444 concernenti regolazioni contabili di debiti pregressi e delle spese da coprire con ricorso all'indebitamento estero il cui limite massimo è determinato in lire 3.000 miliardi.

Va peraltro sottolineato che l'indicato livello di lire 123.849 miliardi del saldo netto da finanziare sull'interno programmaticamente verrà a ridursi a 106.993 miliardi in relazione al perfezionarsi delle ricordate ulteriori misure in materia di entrate (v. Allegato D).

A quest'ultimo riguardo lo stesso articolo 1 contempla un'apposita disposizione che vincola prioritariamente l'utilizzo del gettito netto di queste ulteriori misure al conseguimento dell'indicato livello del saldo netto da finanziare.

Giova inoltre precisare che l'evidenziazione nella norma del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie risponde ad un criterio di realismo espositivo, in quanto le regolazioni debitorie sono concettualmente estranee alla determinazione dei saldi effettivi delle operazioni finali di bilancio.

Esse, infatti, attengono a partite di spesa che hanno già esercitato il loro impatto sul sistema economico o che, comunque, esauriscono i loro effetti nell'ambito della gestione consolidata bilanciotesoreria. Esse, quindi, mentre sono ininfluenti sul fabbisogno del settore statale e, di conseguenza, sull'assorbimento del credito totale interno, hanno effetto soltanto sul volume dell'indebitamento del solo Stato.

Pertanto il livello massimo di ricorso al mercato, individuato in lire 180 418 miliardi, esprime una mera risultanza contabile.

Per contro, il fabbisogno della gestione 1985 si determina sulla scorta degli effettivi flussi di cassa, consolidando cioè le operazioni di bilancio con quelle di tesoreria: esso per il 1985 si stima ammonti a lire 98.300 miliardi, con riguardo, ovviamente, all'intero complesso dei provvedimenti che costituiscono la manovra di

bilancio 1985, come meglio precisato nella Relazione previsionale e programmatica per il prossimo anno.

Il previsto completamento dell'istituzione della tesoreria unica – da realizzare con il perfezionamento dell'apposito provvedimento legislativo, che dovrà essere sostenuto da misure di carattere amministrativo intese a vigilare sull'andamento della consistenza dei depositi bancari degli enti pubblici – dovrebbe consentire di giungere ad un fabbisogno dell'ordine di 96.000 miliardi.

Circa la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, l'apposita tabella A allegata al disegno di legge individua le cadenze annuali delle singole autorizzazioni di spesa in alcuni casi confermando ed in altri variando le quote già stabilite con l'analoga tabella della legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730), a sua volta integrata con le nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

La manovra sulle leggi pluriennali ha comportato, in termini di competenza, proposte di riduzioni nette - rispetto alle quote precedentemente determinate iscritte nel bilancio 1985 a legislazione vigente - per complessivi 4.520 miliardi. La diversa cadenza di alcune quote annuali è scaturita da una verifica in ordine alle disponibilità che si sono venute accumulando nel conto dei residui passivi, ovvero alla esistenza di notevoli giacenze nei conti correnti di tesoreria, riguardo, altresì, alle concrete capacità di realizzazione delle Amministrazioni competenti.

Il dettaglio delle leggi per le quali sono proposte variazioni in aumento o in diminuzione nelle quote 1985, rispetto a quanto in precedenza ipotizzato, viene presentato nell'Allegato B in calce alla presente relazione.

Sempre in tema di leggi pluriennali, al fine di offrire al Parlamento maggiori elementi di conoscenza e di sintesi, è stato predisposto l'Allegato C, nel quale le leggi di spesa pluriennali, di cui alla tabella A facente parte integrante del disegno di legge, sono viste in una ottica

settoriale pluriennale. In altri termini, le predette leggi sono state raggruppate per settori di intervento al fine di facilitare la valutazione non soltanto del peso dei comparti interessati, ma anche dell'incidenza a livello dei singoli settori della rimodulazione proposta.

Per quanto concerne in particolare l'anno 1985, l'Allegato di cui sopra presenta per ciascuna legge, oltre che lo stanziamento di competenza, anche la corrispondente dotazione di cassa.

Sempre l'articolo 1 quantifica in lire 7.814 miliardi ed in lire 8.740 miliardi gli importi da iscrivere nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso. Tali somme sono aggiuntive, rispettivamente, a quelle considerate ai capitoli nn. 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, redatto a legislazione vigente.

Per tali fondi si è ritenuto opportuno fornire in calce alla presente relazione la proiezione triennale prevista per ciascun accantonamento compreso nelle richiamate tabelle B e C del presente disegno di legge. Ciò al fine precipuo di rendere più agevole il riscontro di copertura pluriennale al momento in cui il Parlamento esaminerà i relativi disegni di legge (v. Allegato A).

Infine, l'articolo 1 conclude con una disposizione volta ad una modesta ma significativa modifica degli articoli 11 e 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 nel precipuo intento di superare le obiezioni di carattere formale che sono state frapposte alla disgiunta presentazione del progetto di bilancio 1985 e del disegno di legge finanziaria. La correzione consegue alla manifestata volontà del Parlamento di potersi avvantaggiare nei tempi di esame e discussione dei documenti di bilancio per garantire il rispetto delle nuove prescrizioni regolamentari (articoli 120 e seguenti del regolamento della Camera dei deputati) sull'inizio e la durata della sessione di bilancio.

4. – Con l'articolo 2 vengono dettate disposizioni in materia di entrate.

In particolare le norme di cui ai primi quattro commi confermano, anche per l'anno 1985, alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 1984. Trattasi, in particolare, dell'applicazione dell'ILOR con l'aliquota unica del 15 per cento e della riserva all'erario del relativo gettito - salvo attribuzione diretta alla regione siciliana da parte delle sezioni di tesoreria provinciale di un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti effettuati nell'ambito della regione stessa della misura (92 per cento) del versamento di acconto per IRPEF, IRPEG ed ILOR, nonché della proroga dell'addizionale dell'8 per cento da applicare sull'ILOR e sulle ritenute su interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1984 ed alle ritenute sugli utili di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Il quinto comma dispone che, a partire dal 1985, continuano ad applicarsi, ai fini dell'IRPEF, gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente ed autonomo (ed ovviamente anche i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni) così come stabiliti per l'anno 1984 con il decreto del Ministro delle finanze che dovrà essere emanato entro il 10 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. Come è noto, tale norma ha disposto che, per il solo anno 1984, gli importi delle detrazioni sopra ricordate ai fini dell'IRPEF, venissero adeguati, con decreto del Ministro delle finanze, in rapporto al tasso di inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1º dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1º dicembre 1982-30 novembre 1983.

In mancanza di una espressa disposizione, per l'anno 1985, i soggetti all'IR-PEF verrebbero a beneficiare delle detrazioni in parola nelle misure inferiori a quelle stabilite per il solo anno 1984. Al contrario, il testo proposto mantiene per l'anno 1985 e per quelli successivi i nuovi importi più elevati consentendo ai lavoratori dipendenti di beneficiarne già in sede di applicazione delle ritenute operate dai datori di lavoro.

L'ultimo comma infine adegua, in correlazione al previsto livello dei trattamenti minimi di pensione, il limite di ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per l'applicazione della speciale ulteriore detrazione d'imposta introdotta, per la prima volta, con l'articolo 3 della legge n. 146 del 1980 e successivamente più volte elevata, al fine di determinare in ciascun anno la detassazione dei predetti trattamenti minimi.

Con tale norma, alla luce anche degli adeguamenti delle detrazioni di imposta che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 53 del 1983, sarà assicurata anche per il 1985 la non tassazione di tali trattamenti.

5. – Le disposizioni concernenti la finanza regionale e locale sono indirizzate a riconoscere nei confronti dei due settori un incremento dei trasferimenti statali del 7 per cento rispetto a quelli attribuiti per il 1984.

In particolare, con l'articolo 3 vengono quantificati gli importi del fondo comune regionale, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del fondo nazionale trasporti, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

La base di calcolo del fondo comune – sulla quale è stato applicato l'incremento del 7 per cento – è costituita dal fondo comune determinato per il 1984 al lordo delle assegnazioni previste dalle leggi particolari relative ai consultori familiari, all'interruzione volontaria della gravidanza, alle funzioni ex ONMI, alla prevenzione della diffusione degli stupefacenti, alle opere universitarie e al FAPL e, al

netto, delle quote a carico di ogni singola regione a statuto ordinario per il finanziamento del settore dei trasporti pubblici locali. Dette quote confluiscono, infatti, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 151 del 1981, nel fondo nazionale trasporti e, pertanto, non concorrono a formare la base di calcolo del fondo comune.

Per il settore dei trasporti lo stesso articolo 3 quantifica in 4.035 miliardi il Fondo nazionale trasporti per l'anno 1985 di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, con un incremento del 7 per cento rispetto alla dotazione del Fondo stesso per l'anno 1984 che, ai sensi dell'articolo 7 della legge finanziaria n. 730 del 1983, è stata determinata in 3.446 miliardi a cui viene aggiunto l'importo di 325 miliardi circa, da ripartirsi fra le aziende di trasporto che conseguiranno nel 1984 gli incrementi di produttività previsti dal contratto di lavoro.

A parziale copertura della maggiore assegnazione al Fondo trasporti 1985 viene destinata una quota pari a 290 miliardi dell'autorizzazione di spesa recata dal provvedimento concernente il blocco delle tariffe (decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219) e l'importo di 19 miliardi a valere sullo stanziamento del capitolo n. 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Relativamente al Fondo trasporti 1985 si soggiunge che il complessivo importo di lire 4.035 miliardi è finanziato altresì per lire 517,7 miliardi e per lire 88,6 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge n. 281 del 1970. I suddetti importi sono relativi agli interventi operati per il 1981 dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale per il settore dei trasporti e certificati dalle regioni stesse ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della legge n. 151 del 1981.

A tale ultimo proposito è da rilevare che, al fine di ovviare agli inconvenienti cui hanno dato adito i continui aggiornamenti degli importi certificati dalle regioni, detti importi vengono consolidati ai valori comunicati al 31 dicembre 1983. La

disposizione non ha alcun riflesso finanziario sui trasferimenti statali al settore regionale, ma è intesa esclusivamente a dare certezza agli importi che dal fondo comune regionale, per le regioni a statuto ordinario, e dal fondo regionale di sviluppo, per quelle a statuto speciale, devono confluire nel Fondo nazionale trasporti.

Con l'articolo 4 vengono determinati gli importi da attribuire alle regioni a statuto speciale, alle aziende autonome di soggiorno e alle Camere di commercio in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria.

Tali somme sostitutive tengono conto di un incremento del 7 per cento rispetto a quelle attribuite per lo stesso titolo nel 1984.

L'incremento viene altresì riconosciuto sulle somme da attribuire alle regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno in sostituzione dell'ILOR, il cui gettito resta acquisito al bilancio statale.

Relativamente alle Camere di commercio si prevede, inoltre, l'attribuzione di un contributo straordinario di 25 miliardi a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli Uffici provinciali e degli Uffici di statistica ubicati presso le Camere di commercio.

Il contributo è destinato a favorire e sostenere il decentramento in atto degli Uffici camerali e a fronteggiare le maggiori spese conseguenti alle numerose rilevazioni statistiche che vengono effettuate dagli Uffici provinciali di statistica.

Sempre per le Camere di commercio, lo stesso articolo 4 dispone l'aumento del 10 per cento del diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi e del 100 per cento per le restanti ditte e prevede, altresì, l'acquisizione da parte degli Uffici camerali di tutte le somme pagate a titolo di sanzioni amministrative in materia di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Infine, per contenere le notevoli spese di gestione del servizio BUSARL, è previsto che, con decorrenza 1º ottobre 1985, siano pubblicati integralmente solo i bilanci delle società inserzionistiche, mentre tutti gli altri atti vengano pubblicati per estratto nel Bollettino nazionale; resta ferma la raccolta ed archiviazione di detti atti presso le Camere di commercio.

Per la finanza locale, l'articolo 5 prevede trasferimenti pari a quelli attribuiti per l'anno 1984 incrementati del 7 per cento.

In armonia a quanto disposto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131 i trasferimenti aggiuntivi, necessari per assicurare al settore un incremento delle dotazioni finanziarie pari al tasso programmato d'inflazione, confluiscono nei fondi perequativi che, pertanto, vengono a determinarsi nel complessivo importo di lire 1.527 miliardi.

Vengono inoltre disciplinati i trasferimenti in termini di cassa che affluiscono agli enti locali per il 1985, rinviando al 1986 – similmente a quanto disposto per il 1984 – l'erogazione del 40 per cento delle trimestralità dovute alle province e ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

Al fine, poi, di consentire l'integrale utilizzo delle disponibilità creditizie della Cassa depositi e prestiti si prevede che gli enti locali possano far ricorso all'assunzione di mutui presso Istituti di credito solo dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione di mutui.

Viene, altresì, previsto un concorso dello Stato, per complessive lire 250 miliardi, negli oneri di ammortamento dei mutui assunti dagli Enti locali nel corso del 1984, che si aggiunge al contributo statale pari ad un terzo di detti oneri già previsto dalla legge triennale sulla finanza locale n. 131 del 1983. Il predetto importo viene ripartito in misura inversamente proporzionale agli oneri di ammortamento già posti a carico dello Stato per il periodo fino al 1982, in modo da favorire quegli Enti che, avendo contenuto negli anni precedenti la loro attività di investimento, si sono trovati nel-

la necessità, nel 1984, di finanziare opere pubbliche prioritarie.

Sempre con riferimento alla finanza locale si prevede l'accentramento presso il Ministero dell'interno delle competenze relative al trasferimento delle risorse per le funzioni assistenziali non più esercitate da gestioni disciolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977.

Infine, vengono confermate anche per il 1985 le disposizioni recate per il 1984 relativamente alle aliquote INVIM e alle misure dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, mentre si prevede, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la facoltà di elevare a lire 200 - attualmente il limite è di lire 80 - la parte della tariffa che viene corrisposta ai comuni o ai consorzi intercomunali relativamente al servizio di depurazione. Detta facoltà è intesa a consentire un ampliamento degli interventi di carattere ecologico che si rende necessario attivare per la tutela dell'ambiente e, più in particolare, per salvaguardare le acque dall'inquinamento.

6. – La normativa di cui all'articolo 6 è dettata dall'inderogabile esigenza di evitare che la spesa complessiva connessa agli aumenti dei trattamenti economici del personale dello Stato e degli altri Enti pubblici, lieviti in misura superiore al tasso di inflazione programmato per gli anni 1985, 1986 e 1987, fissato in ragione, rispettivamente, del 7 per cento per il primo anno e del 5 per cento per i due anni successivi.

Per i settori della scuola e dell'università, sono comunque escluse dal divieto le assunzioni di personale conseguenti a concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1984, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per quanto attiene il blocco delle assunzioni, che viene confermato anche per il 1985, si dispone che eventuali deroghe al relativo divieto – ad eccezione delle assunzioni per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo di intesa Governo-sindacati del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione e di quelle per la copertura delle supplenze temporanee del personale non docente della scuola – potranno essere autorizzate esclusivamente in sede di provvedimento di assestamento del bilancio. Ciò al fine di evitare la proliferazione delle deroghe e con essa l'inconveniente, verificatosi in passato, del sostanziale svuotamento del divieto.

Per il personale della scuola, inoltre, la norma, al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, è articolata in disposizioni dirette a:

- 1) impedire l'aumento degli organici attraverso la ricognizione dell'esistente nonché la migliore distribuzione della dotazione organica aggiuntiva anche mediante il trasferimento a domanda dei soprannumeri in altre province o in altri settori dell'Amministrazione pubblica e negli Enti locali;
- 2) limitare il ricorso alle supplenze brevi mediante l'utilizzazione della dotazione organica aggiuntiva, anche sospendendo per il periodo strettamente necessario, le attività extracurricolari nonché sostituendo le graduatorie d'istituto con quelle provinciali, anche ai fini di una migliore organizzazione del lavoro scolastico;
- 3) contenere la spesa per le indennità di missione ai commissari degli esami di maturità attraverso l'utilizzazione di docenti residenti nello stesso comune sede di esami;
- 4) disciplinare la fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al punto d) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, dimodoché non possa essere consentito il pagamento per mancato godimento.

La proposta integrazione (penultimo comma dell'articolo 6) per lire 100 miliardi

nell'anno 1985 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 138 del 1984, concernente la definitiva sistemazione dei giovani occupati presso le amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 285 del 1977, ha lo scopo di elevare le risorse a disposizione per far fronte alle eventuali richieste di rimborso da parte delle amministrazioni regionali che negli scorsi anni abbiano corrisposto le retribuzioni utilizzando propri fondi, in carenza della prescritta rendicontazione necessaria per ottenere i rimborsi medesimi.

7. – Con l'articolo 7, recante disposizioni in materia di Aziende autonome dello Stato, si dispone innanzitutto, in ordine al livello massimo delle anticipazioni che possono essere accordate alle Aziende postale e ferroviaria; livello che, va precisato, corrisponde a quello iscritto nel progetto di bilancio 1985 a legislazione vigente.

La precisazione di tale livello in sede di disegno di legge finanziaria mira a dare certezza alle impostazioni contabili del bilancio dal momento che esso, tra l'altro, non potrà più essere modificato in aumento in sede di provvedimento di assestamento.

Viene, poi, prevista un'anticipazione straordinaria in favore dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.

Con il terzo comma si dispone la riduzione di 10 punti, rispetto a quelli in vigore al 30 novembre 1983, delle agevolazioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato.

Trattasi di una norma la quale, più che per i riflessi finanziari, in parte compensati nell'ambito delle Amministrazioni statali, va sostenuta nell'ottica di una tendenziale abolizione di alcune agevolazioni tariffarie prive di una reale giustificazione di carattere economico o sociale.

Con finalità di contenimento della spesa e razionalizzazione dei servizi è altresì previsto che il Ministro dei trasporti provveda alla predisposizione di un piano per la graduale soppressione delle linee ferroviarie a scarso traffico il cui costo di esercizio si presenti particolarmente antieconomico.

Con il quinto comma si mira a restringere i margini entro i quali le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 370 del 1984, all'utilizzo dei fondi della cassa vaglia per sopperire a temporanee deficienze dei fondi di bilancio.

Tale utilizzo, infatti, oltreché essere riservato per i soli capitoli individuati con la legge di approvazione del bilancio, dovrà essere contenuto, per ciascun capitolo, nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti contemplate nel provvedimento di assestamento dello stesso bilancio e, nel complesso, nell'importo di miliardi 150 per ciascuna azienda.

La restante parte dell'articolo dispone per i rifinanziamenti dei programmi di investimento delle varie aziende autonome.

Per ciò che concerne le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'ulteriore finanziamento di lire 5.000 miliardi nel decennio 1985-1994 è inteso a mantenere gli obiettivi quantitativi, temporali ed economici previsti dal « Piano nazionale » approvato dal CIPE in data 24 marzo 1982 ed aggiornato, con riferimento al triennio 1984-1986, dallo stesso CIPE in data 19 giugno 1984.

L'onere dell'ammortamento delle relative anticipazioni, a carico dello Stato, è molto contenuto (tasso 3,70 per cento) rispetto a quello usuale praticato dalla Cassa depositi e prestiti (10,50 per cento), in considerazione della particolarità delle risorse utilizzate per la concessione delle predette anticipazioni (giacenza delle somme dei conti correnti postali).

Per ciò che concerne le ferrovie dello Stato, il nuovo finanziamento di 15.900 miliardi decorrente dal 1986 (commi da 9 a 13) è diretto a completare il programma integrativo di interventi per lo ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria e del parco dei mezzi

rotabili avviato con la legge 12 gennaio 1981, n. 17.

Le disposizioni che concernono l'ANAS prevedono un nuovo finanziamento di 2 mila miliardi (di cui 500 per il 1985) al fine di completare il programma di lavori a suo tempo approvato in attuazione della legge n. 843 del 1978. È di particolare rilievo la normativa sui prestiti che limita la originaria possibilità dell'ANAS di rivolgersi all'estero consentendo esclusivamente l'assunzione di prestiti con la BEI.

L'ultimo comma dell'articolo 7 prevede la ristrutturazione dei debiti esteri dello Stato, della disciolta Cassa per il Mezzogiorno e delle Aziende autonome, nell'intento di estinguere anticipatamente, ove ciò risulti più conveniente, i prestiti particolarmente onerosi.

8. – Il settore delle esportazioni viene tenuto in particolare conto (articolo 8) attraverso una complessa proposta di misure di sostegno finanziario ed incentivanti che va dal reintegro del fondo di dotazione della SACE (lire 200 miliardi), da destinare al pagamento degli indennizzi, all'incremento del fondo contributi costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (lire 2.400 miliardi decorrenti dal 1986), per consentire la corresponsione dei contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito.

Vengono, altresì, previsti apporti per la concessione di contributi ai consorzi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, per favorire l'esportazione di prodotti agro-alimentari e l'incremento della domanda estera di turismo (lire 2 miliardi), nonché per il sostegno dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 (lire 6 miliardi), mediante contributi da corrispondere secondo i criteri della normativa vigente.

A tale ultimo riguardo, va segnalato che tra gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (tabella B) è stata

prevista un'apposita voce di lire 9 miliardi in relazione ad un provvedimento la cui adozione è stata promossa in Parlamento per l'estensione ed il potenziamento della citata legge n. 240, al fine di ampliare il ruolo dei consorzi di imprese nei diversi settori economici.

9. – L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza ed assistenza.

Con il secondo e terzo comma si provvede a riconfermare, per l'anno 1985, le disposizioni relative alle contribuzioni dovute dagli artigiani, commercianti e coldiretti, mentre il quarto comma proroga il contributo addizionale dello 0,70 per cento dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il quinto comma reca disposizioni rivolte ad assoggettare le integrazioni salariali sia al normale regime delle ritenute a titolo di acconto per le somme corrisposte direttamente dall'INPS ai lavoratori, sia alle vigenti aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Con il sesto e il settimo comma si dispone, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS a titolo di trasferimenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria e l'infruttuosità di quest'ultime.

L'ottavo comma fissa la misura del contributo che l'INPS e l'INAIL sono tenuti a versare annualmente al Fondo sanitario nazionale, a partire dal 1984, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. Fino all'anno 1983 il predetto contributo era stato stabilito annualmente, per cui, proprio per evitare la determinazione annuale del contributo stesso, si è ritenuto di ancorarne la misura al tasso annuo d'inflazione program mato dal Governo all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Si è, poi, ritenuto di rivedere il sistema di calcolo dell'analogo contributo dovuto dalle Casse marittime, peraltro ancora fermo all'importo del 1979, in quanto la contribuzione in

misura fissa se pure adeguata in base al tasso d'inflazione così come previsto per l'INPS e l'INAIL, non tiene conto della notevole variabilità numerica, da un anno all'altro, dei marittimi.

Per tale motivo la contribuzione al Fondo sanitario nazionale da parte delle Casse marittime, a decorrere dal 1º gennaio 1985, viene fissata all'1 per cento del monte retributivo imponibile ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'aliquota percentuale permette l'adeguamento costante del contributo, in misura proporzionale al mutato numero degli assicurati.

L'articolo in questione conclude con alcune disposizioni intese da un lato ad impedire la formazione di nuovi oneri per le pensioni delle categorie protette (ciechi, sordomuti ed invalidi civili) prima che sia intervenuta la necessaria integrazione di bilancio e, dall'altro, ad effettuare, a cura del Ministro dell'interno, una verifica sulla permanenza dei requisiti che hanno consentito l'attribuzione dei benefici alle categorie stesse.

10. – Per quanto concerne il settore delle opere pubbliche (articoli 10, 11 e 12) emergono in primo piano le esigenze del comparto della giustizia, sotto il duplice profilo della necessità carceraria e dell'espletamento dell'attività giudiziaria.

Per il primo riguardo, si propone di concretizzare l'orientamento verso la realizzazione di strutture prefabbricate di edilizia penitenziaria, autorizzando per lo scopo la spesa di lire 550 miliardi per il triennio 1985-1987) di cui 100 miliardi per il 1985) per assicurare i necessari fondi al competente Ministero di grazia e giustizia. Per consentire, inoltre, la rapida acquisizione di immobili e strutture già eventualmente disponibili, si ribadisce la facoltà di ricorso anche alla trattativa privata.

Sotto il secondo profilo, i comuni vengono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo massimo di 800 miliardi, per la costruzione, ricostruzione o completamento di edifici giudiziari. L'intero onere di ammortamento di tali mutui viene assunto a carico del bilancio dello Stato.

In ottemperanza, poi, al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a reintegrare il conto corrente di tesoreria denominato « Cassa depositi e prestiti – Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree » della somma di lire 100 miliardì (di cui 60 per il 1985), utilizzata nel corso del 1984 per finanziare interventi nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo.

Una serie ulteriore di disposizioni riguarda le esigenze di intervento relative a calamità naturali. In particolare, vengono rifinanziati, per complessivi 10 miliardi annui nel triennio 1985-87, il Fondo di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 in favore delle imprese danneggiate; per complessivi 1.500 miliardi in ragione di 500 miliardi annui nel medesimo triennio 1985-1987, il completamento del programma abitativo di 20.000 alloggi a Napoli, in relazione al sisma del novembre 1980; per 684 miliardi nell'anno 1985, 1.700 miliardi per l'anno 1986 e 1.600 miliardi per l'anno 1987, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata; infine, 65 miliardi sono previsti per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dai sismi del 1968 (Belice) e del 1981 (Mazara del Vallo).

Viene, poi, autorizzata, in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, la spesa di 30 miliardi (di cui 6 per il 1985), da ripartirsi nel triennio 1985-1987, per il finanziamento delle opere per la regolazione delle acque del bacino dell'Isonzo.

La rilevanza politico-economica che ha caratterizzato l'esperienza ormai pluriennale dei cosiddetti « progetti immediatamente eseguibili » nei vari settori del territorio, dell'edilizia, dell'agricoltura, delle

infrastrutture, ecc., induce ad autorizzare anche per l'anno 1985 un'apposita spesa per il finanziamento di tali progetti: di questi ultimi, almeno 300 miliardi sono riservati a iniziative di sviluppo nell'agricoltura e almeno 1.100 miliardi sono riservati a favore di opere per il disinquinamento delle acque.

Alla proposta spesa di 1.500 miliardi (articolo 11) si accompagna l'ipotesi di ricorso alla BEI per la contrazione di mutui fino all'importo di ulteriori 1.500 miliardi, in tal modo promuovendosi un possibile volume di investimenti pubblici per complessivi 3.000 miliardi.

Le situazioni di grave degrado ecologico che sono emerse negli ultimi tempi, suscitando allarme nell'opinione pubblica e preoccupazione negli amministratori locali anche per le inevitabili implicazioni negative nel settore turistico, e che riguardano principalmente i grandi fiumi della penisola (Po, Arno) ed il mare Adriatico, segnalano infatti la necessità e l'urgenza, attesa la rilevanza nazionale del problema, di un pronto ed efficace intervento a carattere straordinario dello Stato per promuovere e accelerare la realizzazione delle opere di risanamento delle acque più gravemente colpite dall'inquinamento.

L'intervento richiede uno stanziamento straordinario di risorse finanziarie da indirizzare, con un vigile controllo selettivo, verso gli impieghi di maggiore urgenza ed utilità ai fini considerati.

Attesa la necessità di procedere in tempi brevi e non potendosi agire senza innovazioni legislative, la sede della legge finanziaria appare la più opportuna ed appropriata al tipo di intervento.

La selezione degli interventi da finanziare sulla predetta quota riservata deve essere compiuta secondo metodologie specifiche coerenti alle finalità perseguite e coordinate con le competenze recentemente conferite al Ministro dell'ecologia e al Comitato interministeriale per l'inquinamento delle acque con il decreto-legge n. 176 del 1984 convertito nella legge numero 381 del 1984, particolarmente in te-

ma di valutazione di priorità degli impianti di risanamento idrico.

Si stabilisce che l'approvazione del CI-PE dei progetti da finanziare sulla quota riservata al problema idrico sia preceduta da una particolare fase istruttoria e consultiva affidata al predetto Comitato per le acque.

Inoltre, considerata la complessità tecnico-scientifica delle situazioni da valutare ai fini della individuazione delle opere più urgenti ed utili, è indispensabile poter disporre di una quota parte del finanziamento per affrontare spese di studio e di indagine conoscitiva.

È altresì necessario portare avanti la elaborazione tecnico-scientifica necessaria a pervenire ad una sollecita redazione del piano generale di risanamento delle acque.

L'articolo 12 prevede l'estensione della garanzia di cambio sui prestiti in valuta contratti da società concessionarie di autostrade per nuovi investimenti nonché sui prestiti contratti dalla Meliorconsorzio, anche nell'interesse di altri istituti abilitati all'esercizio di credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale.

La garanzia viene accordata per la parte eccedente una determinata percentuale delle variazioni del tasso di cambio tra la data di rimborso e quella di acquisizione della valuta, con una maggiore copertura per i prestiti contratti dal Meliorconsorzio date le peculiari esigenze della nostra agricoltura.

Ad evitare poi che la prevista possibilità per istituzioni ed enti vari di accedere al mercato internazionale abbia ad espandersi più del necessario con conseguenti eccessivi aggravi per il bilancio, all'ultimo comma dell'articolo si è disposto che, per tutto l'anno 1985, il Ministro del tesoro può accordare la garanzia di cambio su prestiti per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 miliardi.

11. – Gli interventi in campo economico (articolo 13) concernono un vasto ventaglio di settori, per i quali si appalesa l'esigenza del sostegno e dell'incenti-

vazione finanziaria da parte dello Stato. In particolare si provvede:

alle esigenze del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, le cui risorse si sono esaurite a fronte delle numerose domande presentate dalle imprese interessate, parte delle quali sono giacenti presso il CIPI in attesa di nuovi finanziamenti. Per tali ragioni si propone l'autorizzazione complessiva di spesa di lire 1.800 miliardi nel triennio 1985-1987, di cui miliardi 500 per il 1985;

all'integrazione, per lire 100 miliardi per il 1985, del Fondo per la razionalizzazione degli impianti siderurgici, per consentire il completamento degli interventi programmati con la legge n. 193 del 1984 in relazione anche alla politica comunitaria di settore;

all'incremento, per lire 80 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, del Fondo contributi interessi dell'Artigiancassa, per consentire un equilibrato intervento creditizio nel settore dell'artigianato, tenuto conto che la somma di lire 350 miliardi già autorizzata con la legge finanziaria n. 730 del 1983 viene integralmente destinata (successivo quarto comma) all'incremento del Fondo di dotazione della Cassa medesima;

al rifinanziamento per 130 miliardi per il 1985 della legge n. 696 del 1983, concernente gli aiuti per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di nuove macchine utensili ad alta tecnologia, atteso il rilevante interesse dimostrato dal settore per tale regime di aiuti, tant'è che presso il competente Ministero dell'industria giacciono numerose domande di contributo in attesa di definizione; con l'occasione, data la rilevanza economica della legge n. 696, viene prevista la soppressione del termine di scadenza dell'operatività di tale legge, che in tal modo assume connotazione di strumento organico di intervento:

all'ulteriore intervento, per complessivi 100 miliardi per il 1985, in favore della REL S.p.A. la quale, costituita con la legge 5 marzo 1982, n. 63, ha finora

svolto un importante ruolo per il risanamento del settore dell'elettronica dei beni di consumo. Con l'occasione, si provvede ad integrare la normativa che disciplina la REL S.p.A. prevedendo che al termine degli interventi da parte di detta Società, il relativo patrimonio, interamente costituito mediante apporti statali, venga devoluto allo Stato;

al conferimento triennale alla GEPI S.p.A., in misura di 210 miliardi in ragione d'anno a partire dal 1985, per consentire a detta Società di realizzare gli obiettivi del nuovo programma allo studio, imperniato sulla concentrazione degli interventi di risanamento aziendale nel Mezzogiorno e sul progressivo disimpegno nel Centro-Nord;

al rifinanziamento della legge-quadro per il commercio (legge n. 517 del 1975), in ragione di 50 miliardi annui per il periodo 1985-1994 e di 20 miliardi annui per il quinquennio 1995-1999, in vista anche delle misure innovative recentemente adottate dal Governo secondo linee che prevedono un coinvolgimento delle regioni nella delicata materia commerciale;

alla maggiorazione, per 130 miliardi, del contributo straordinario dello Stato per l'anno 1985 all'Ente per la cellulosa e la carta per le finalità, anche relative agli anni precedenti, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante provvidenze per l'editoria;

all'intervento della Cassa depositi e prestiti, nel limite di 1.000 miliardi annui per il periodo 1985-1991, per il finanziamento dei programmi di investimento delle Società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni (SIP, Italcable e Telespazio) in attuazione del piano nazionale delle telecomunicazioni;

al conferimento nel 1985 della somma complessiva di 3.400 miliardi ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM e dell'Ente autonomo gestione cinema;

a rendere permanente la norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 1984 relativa ai particolari poteri attribuiti per il 1984 al CIP in materia di tariffe e prezzi amministrati, in modo da assicurare al Governo un valido strumento che l'esperienza del 1984 ha dimostrato assai efficace per il rispetto del tasso programmato di inflazione.

12. – La manovra finanziaria per il settore della sanità del 1984 è maturata nel clima di crisi del sistema sanitario con il duplice obiettivo del rilancio dei principi informatori della riforma e del ripristino delle condizioni di governabilità della spesa sanitaria. La politica di rigore avviata allora precostituiva gli indispensabili strumenti di controllo finanziario e gestionale delle attività istituzionali delle Unità sanitarie locali, facendo leva sulla più incisiva responsabilizzazione delle regioni e ridando slancio al processo di pianificazione.

Sul versante delle prestazioni, i preesistenti obiettivi di contenimento della spesa pubblica dovevano saldarsi all'esigenza di garantire comunque livelli assistenziali adeguati agli stati effettivi di bisogno della popolazione. Ciò ha indotto ad adottare misure limitative volte a colpire esclusivamente le aree a maggiore presenza di consumi non essenziali in modo da incidere solo su aspetti marginali della tutela sanitaria.

Tale azione complessiva di rilancio qualitativo del Servizio sanitario nazionale ha tuttavia risentito del mancato apporto degli interventi programmatori del livello centrale e non ha ancora trovato il suo logico completamento nell'annunciato disegno riformatore delle Unità sanitarie locali.

Nell'impostare la manovra finanziaria per l'anno 1985 (articoli da 14 a 16), si è avvertita la necessità di mantenere sostanzialmente inalterati i livelli di assistenza rispetto agli standard fissati per il 1984, avendo presente l'oibettivo di conseguire – in parallelo al dispiegarsi degli effetti dei correttivi introdotti sul terreno della gestione e dei controlli – una fase di consolidamento nel sistema delle prestazioni, quanto mai necessaria per ricostituire l'indispensabile quadro di cer-

tezze normative per gli operatori e le strutture, ed evitare ulteriori disorientamenti presso l'opinione pubblica.

Ciò anche allo scopo di consentire al Servizio sanitario nazionale di affrontare nel 1985 i tre principali nodi strutturali della sanità: la riorganizzazione degli ospedali, il rinnovo delle convenzioni mediche con la fissazione di nuove modalità di coinvolgimento dei medici sugli effetti economici del proprio comportamento prescrittivo; il contestuale rinnovo del contratto dei dipendenti del Servizio sanitario, con la ridiscussione di molti istituti normativi, generatori di spesa difficilmente controllabile e automaticamente crescente oltre il tasso di crescita previsto dalla manovra economica in atto.

In coerenza con tale impostazione vengono proposte circostanziate misure di miglioramento organizzativo delle strutture con particolare riferimento al settore ospedaliero. Si vuole, in tal modo, procedere nell'azione di razionalizzazione del sistema dell'offerta, anticipando principi e orientamenti espressi nel disegno di legge del Piano sanitario nazionale (atto Senato 195-quater). L'attenzione particolare posta sui problemi dell'area ospedaliera si giustifica per la dominanza dell'area stessa nell'impiego delle risorse disponibili e per la presenza di vistose disarmonie sulle quali non sono state ancora sviluppate adeguate strategie di correzione.

In linea con quanto sopra:

l'articolo 14 ribadisce i vigenti livelli di assistenza riconfermando le limitazioni introdotte per il 1984. L'aumento da lire 1.000 a lire 1.300 della quota fissa dovuta dagli assistiti sulle prescrizioni farmaceutiche rappresenta non già un aumento di prelievo ma l'adeguamento, in termini reali, del valore monetario originario; sempre l'articolo 14 ha lo scopo di sanzionare il parametro della dotazione dei posti-letto ospedalieri, fissando il divieto per le regioni e le province autonome con dotazione complessiva superiore a sei posti-letto per 1.000 abitanti, di realizzare nuove strutture ospedaliere (co-

struzioni, completamento di costruzioni, ampliamenti).

Il divieto è, peraltro, mitigato dalla previsione di alcune deroghe, rimesse alla determinazione regionale, finalizzate a specifiche esigenze di potenziamento dei servizi di pronto soccorso, di riequilibrio territoriale intraregionale o intraprovinciale, di ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste. In tali casì è, comunque, imposta la contestuale disattivazione di un numero almeno corrispondente di posti letto in località sovradotate:

l'articolo 15 si pone l'obiettivo di promuovere concretamente la riorganizzazione interna degli ospedali mediante l'indicazione di parametri concernenti il tasso di spedalizzazione, di utilizzazione dei posti letto e la durata media della degenza, nonché di principi in materia di riorganizzazione del lavoro, di soppressione e di trasformazione di posti-letto nelle divisioni o sezioni autonome sottoutilizzate rispetto ai parametri dati.

Si tratta di indicazioni rivolte alle regioni e alle province autonome alle quali spetta di tradurre le stesse in programmi contenenti norme vincolanti nei confronti delle Unità sanitarie locali;

l'articolo 16 determina, in coerenza con i livelli assistenziali fissati all'articolo 14. l'ammontare del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed i criteri per il riparto del Fondo sanitario alle regioni ed alle province autonome, tenendo conto dei recenti provvedimenti di ripianamento del disavanzo delle Unità sanitarie locali e di rideterminazione del finanziamento per l'esercizio 1984 sulla base dei consuntivi effettivi del 1983. In sede di fissazione dei criteri di riparto viene reso operativo il finanziamento a parametro capitario con compensazione della mobilità sanitaria ospedaliera, superando così per obbligo di legge il criticato metodo della « spesa storica ».

13. – L'articolo 17 prevede per il settore agricolo la complessiva spesa di 2.040 miliardi per il 1985, destinata da un lato a proiettare la validità delle azioni programmatiche del Piano agricolo nazionale (cosiddetta legge « Quadrifoglio »), dall'altro a rifinanziare gli interventi prioritari e di maggiore urgenza quali già evidenziati, per l'anno 1984, con la legge n. 194 del 1984.

A tale quadro di insieme si accompagnano poi altre specifiche disposizioni che, entrando nel merito della materia, mirano ad estendere al settore agro-industriale le provvidenze in materia di innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, nonché a prevedere l'applicabilità della legge n. 227 del 1977 (cosiddetta « legge Ossola ») anche all'esportazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

In attuazione, poi, di un apposito principio sancito in sede comunitaria, si autorizza la spesa di 200 milioni per la partecipazione alla costituenda Agenzia per il regolamento del settore dell'olio di oliva.

Con apposita norma si fa carico all'AIMA di provvedere – nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio per l'attuazione dei compiti di cui alla legge 14
agosto 1982, n. 610 – all'espletamento di
quelle azioni che si rendono necessarie al
fine della regolazione delle produzioni agricole, per evitare produzioni eccedentarie
con conseguenti effetti distorsivi di mercato; la predetta Azienda viene, altresì, autorizzata, nel quadro della propria programmazione annuale, ad aggiornare e
completare il proprio sistema di automazione per una più efficiente gestione degli
interventi.

14. – Nell'articolo 18, sotto il titolo « disposizioni diverse » sono riunite alcune norme con finalità varie. In particolare, esse prevedono:

la proroga per il triennio 1985-1987 della legge n. 90 del 1982 concernente il potenziamento dei servizi per la tutela della sicurezza pubblica con un finanziamento, nel triennio di 600 miliardi di cui 100 miliardi per l'anno 1985;

l'autorizzazione di spesa per 50 miliardi da destinare al potenziamento del sistema informativo del Ministero di grazia e giustizia; il ripristino della fruttiferità dei conti correnti intrattenuti presso la tesoreria centrale da parte della Cassa depositi e prestiti, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge n. 197 del 1983 con decorrenza 1º luglio 1983; l'importo del relativo onere è valutato in 1.200 miliardi per l'anno 1985 ed è forfettariamente fissato in lire 1.800 miliardi per il periodo 1º luglio 1983-31 dicembre 1984:

la possibilità di emettere certificati di credito del tesoro fino a 12 anni (in atto, come è noto, la durata è limitata a 10 anni) e ciò allo scopo di soddisfare le diverse preferenze dei risparmiatori ed in linea con la politica del tesoro volta all'allungamento della vita media del debito pubblico;

la possibilità per il Ministro del tesoro di stabilire anche la durata delle emissioni in ECU, dei prestiti internazionali e dei certificati reali (agganciati, cioè, quanto a rendimento, al tasso di inflazione), allo scopo di utilizzare tutte le opportunità offerte dal mercato nazionale ed estero e di conseguire, anche mediante tali emissioni, un allungamento della vita media del debito pubblico;

la possibilità per la Cassa speciale di effettuare il movimento dei propri valori secondo modalità non predeterminate, che consentano di usufruire di possibilità di trasporto secondo le circostanze ed, inoltre, l'opportunità di non assoggettare le convenzioni annuali, per il rimborso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle spese sostenute per la Cassa speciale, alla complessa procedura di approvazione prevista per tale tipo di contratto dalla legge di contabilità generale dello Stato. Trattandosi di spese liquidabili su documentazione giustificativa è parso opportuno sottoporre l'approvazione di tali convenzioni alla suddetta procedura solo nei casi in cui l'onere sia particolarmente

la possibilità per la SACE di accordare la garanzia assicurativa anche per i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e a banche centrali estere destinati al rifinanziamento di detti Stati. Ciò al fine di estendere la rosa degli istituti che possono essere chiamati ad effettuare le predette operazioni di rifinanziamento che hanno assunto dimensioni considerevoli sia per numero sia per importo;

l'autorizzazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile a ricorrere alla BEI per la contrazione di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dagli eventi sismici dell'aprile e del maggio 1984; con tale meccanismo si ritiene che possa avvantaggiarsi l'azione di provvista delle necessarie risorse finanziarie, tenendosi ovviamente conto che il ricavo netto dei prestiti viene considerato a scomputo della complessiva somma di 900 miliardi stanziata per lo scopo con il decreto-legge n. 159 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 363 del 1984:

la soppressione del contributo annuo di 100 milioni, previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, in favore del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttiva non più operativo da molti anni;

lo snellimento delle procedure per il versamento alla Cassa depositi e prestiti dei contributi in conto mutui dovuti dal Ministero dei lavori pubblici;

l'abrogazione delle norme che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione di stanziamenti annui, stanziamenti che, su base triennale, verranno quantificati a partire dal 1986 dalla legge finanziaria; la norma proposta corrisponde ai voti formulati dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1984;

il ripristino della possibilità di mantenere tra i residui passivi la parte degli stanziamenti di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non erogata per la manutenzione delle linee e del materiale e ciò al fine di normalizzare tale tipo di spesa e di consentire alla Azienda di disporre, in qualsiasi momento, di opportune risorse per fronteggiare anche oneri di manutenzione straordinaria conseguenti ad eventi calamitosi;

la possibilità di impegnare nell'esercizio 1985 gli stanziamenti predisposti nell'anno 1984 per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria (articolo 7, primo comma, legge 27 novembre 1982, n. 873) e fino al 31 dicembre 1987 gli stanziamenti relativi agli anni dal 1984 al 1986 concernenti il sistema informativo autorizzati dal sesto comma del predetto articolo 7.

La disposizione che abroga, secondo il ricordato voto parlamentare, le norme che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione di stanziamenti annui, demandando quest'ultima alla legge finanziaria, merita una particolare valutazione del Parlamento.

Lo spostamento del baricentro delle decisioni di bilancio in favore della legge finanziaria, sebbene presenti contorni di razionalità e di coerenza per la complessiva manovra di finanza pubblica da compiere in ciascun esercizio, non appare tuttavia sufficientemente adeguato al sistema ed agli strumenti della vigente disciplina contabile.

La immodificabilità nell'anno delle decisioni assunte con la legge finanziaria per la parte che più direttamente afferisce a poste di bilancio – ed, in particolare, l'impossibilità di intervenire con il provvedimento di assestamento – inserisce infatti nella gestione di bilancio un ulteriore fattore di rigidità che, in taluni casi, può divenire un vincolo insostenibile (ad esempio, nel caso di spese di funzionamento di enti ed organismi).

* * *

Il quadro di sintesi delle complessive previsioni risultanti per il 1985 dal bilancio a legislazione vigente e dal correlativo disegno di legge finanziaria trova esposizione, in termini di competenza e di cassa, nel prospetto di cui all'Allegato D.

Tuttavia, poiché la manovra di finanza pubblica per l'anno 1985 prevede ulteriori misure per l'accrescimento delle entrate da perfezionare contestualmente o successivamente al disegno di legge finanziaria, nel richiamato prospetto si sono considerate, in apposita colonna, anche tali misure, per un complessivo gettito netto di miliardi 16.856, riferentisi:

per miliardi 9.556 al comparto tributario, di cui miliardi 5.556 acquisibili con il perfezionamento del disegno di legge in corso d'esame al Parlamento in materia di IVA ed imposte sul reddito;

per miliardi 7.300 ad entrate di natura non tributaria, ivi compreso il provento per il condono edilizio anch'esso in corso d'esame presso il Parlamento.

Il medesimo prospetto pone inoltre in particolare evidenza, per le spese correnti, il raffronto con la previsione assestata 1984 al netto dell'onere per interessi e per regolazioni contabili di debiti pregressi.

Tale raffronto fa emergere per le spese correnti di competenza una variazione del 9,2 per cento, percentuale che, a prima vista, potrebbe apparire non in linea con i criteri – di cui si è detto in esordio – in base ai quali è stata formulata l'ipotesi di rientro dell'inflazione.

Infatti, per quanto riguarda il Fondo sanitario nazionale, le previsioni assestate 1984 – in assenza di provvedimenti rettificativi del bilancio – continuano a considerare uno stanziamento di 34.000 miliardi, mentre è del tutto noto che per tale anno la spesa del Fondo non sarà inferiore a quella 1983 (miliardi 33.523) aumentata del 10 per cento.

Ove, in termini omogenei, la previsione 1984 considerasse non già 34.000 bensì 36.875 miliardi, il suddetto rapporto verrebbe a stabilirsi nel 7,6 per cento e, quindi, verrebbe a risultare perfettamente in linea con i criteri suddetti.

Infine, nell'Allegato E si dà anche conto per l'anno 1985 degli effetti finanziari rivenienti dalle singole disposizioni specifiche del disegno di legge finanziaria all'esame con distinto riferimento sia alla competenza che alla cassa.

ALLEGATO A

PROIEZIONE TRIENNALE DELLE VOCI DEI FONDI SPE-CIALI COMPRESE NELLE TABELLE B E C DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA



ALLEGATO A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
1		(in milioni di lire)	
MINISTERO DEL TESORO			
Ripiano residue esposizioni debitorie de- gli enti mutualistici verso il sistema bancario (di cui miliardi 165 per inte- ressi)		330.000	330.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato - Regolazione finanziaria (di cui miliardi 87 per interessi)	1.801.000	464.500	318.000
Modifica regolamento risorse proprie co- munitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1.12 per cento e quota di rim- borso a Regno Unito)	400.000	1.520.000	1.620.000
Interessi sui prestiti esteri e sulle obbli- gazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali	_	1.000.000	1.000.000
Modifica del trattamento tributario del- l'indennità di fine rapporto	280.000	280.000	280.000
Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed aziende portuali (di cui miliar-di 36 per interessi)	186.000	24.000	24.000
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	179.000	194.000	216.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)	50.000	75.000	75.000

Segue: Allegato A

			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
) (i	n milioni di lire)	
Contributo all'Istituto di contabilità na- zionale (ISCONA)	150	150	150
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.326.150	3.887.650	3.863.150
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	24.000	24.000	24.000
Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie	17.000	17.000	17.000
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	14.500	8.500	8.500
Istituzione del sistema informativo del casellario centrale	5.000	_	
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare mini- mo del capitale delle società per azio- ni	3.500	3.500	3.500
	3.300	3.300	3.500
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena	700	700	700
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « Norme sui referendum previsti dalla Costituzione sull'iniziativa legislativa del po-			
polo »	615	315	315

Segue: Allegato A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in	milioni di lire)	
Delega legislativa al Governo della Re- pubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale	300	300	_
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano	60	60	60
-	65.675	54.375	54.075
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Norme per la tutela dei lavoratori italia- ni dipendenti da imprese operanti al- l'estero nei Paesi extracomunitari	8.000	8.000	8.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	20.000	30.000	40.000
Rinnovo dell'accordo fra il Governo ita- liano e l'Organizzazione internaziona- le del lavoro relativo al Centro inter- nanonale di perfezionamento profes- sionale e tecnico di Torino	6.000	6.300	6.600
Concessione di un contributo ordinario alla società Dante Alighieri	600	600	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione del- l'accordo italo-jugoslavo contro l'in- quinamento delle acque del Mare			,
Adriatico	600	600	600

Segue: Allegato A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato		150	150
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga scadenza		100	100
	35.450	45.750	56.050

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento degli organici della Poli- zia di Stato ed oneri connessi	200.000	180.000	180.000
Potenziamento ed ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	50.000	85.000	85.000
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	15.000	20.000	20.000
Modifica alla legge n. 930 del 1980, con- cernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuo- co	5.850	6.250	6.700
	270.850	291.250	291.700

Seque: ALLEGATO A

		Segue	2: ALLEGATO A
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	151.000	25.000	25.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	100.000	100.000	100.000
	251.000	125.000	125.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Ristrutturazione del Ministero dell'agri- coltura e delle foreste	15.000	25.000	30.000
Istituto nazionale della nutrizione	6.000	6.000	6.000
INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie	1.000	1.000	1.000
	22.000	32.000	37.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del personale statale delle camere di commercio	3.800	3.800	3.800

— 26 —

Camera dei Deputati — 2105

IX LEGISLATURA —	- DISEGNI	DI LEGGE	E RELAZIONI -	- DOCUMENTI
------------------	-----------	----------	---------------	-------------

	Segu	e: Allegato A
1985	1986	1987
	(in milioni di lire)	
1.000.000	1.000.000	1.000.000
100.000	179.000	_
1.100.000	1.179.000	1.000.000
25.000	142.000	70.000
·		
3.000	5.000	5.000
	1.000.000 100.000 1.100.000	

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Disciplina	organica	degli	interventi	dello
Stato a	favore dell	lo spet	tacolo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	1	(in milioni di lire)	
Autorizzazione di spesa per l'anno euro- peo della musica	5.000	_	_
	605.000	700.000	750.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Trattamento economico dirigenti (proroga della vigente disciplina la cui validità è limitata al 1984)	97.000	102.000	107.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese	9.000	9.000	9.000
	106.000	111.000	116.000
	7.813.925	6.576.825	6.371.775

Segue: Allegato A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Ricerca scientifica nell'Antartide	5.000	15.000	30.000
MINISTERO DEL TESORO			
Nuovi interventi straordinari nel Mezzo- giorno	3.100.000	5.000.000	9.000.000
IMI – Apporto al Fondo per la ricerca applicata (rifinanziamento della legge n. 46 del 1982)	500.000	600.000	700.000
Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali	428.755	430.317	440.317
Costituzione di un Istituto nazionale per gli investimenti all'estero	1.000	51.000	_
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	40.000	80.000	100.000
	4.069.755	6.161.317	10.240.317
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Accordo relativo al sistema operativo sa- tellite Meteosat (EUMETSAT)	14.500	14.000	14.000

Camera	dei	Deputati	_	2105
--------	-----	----------	---	------

Segue: ALLEGATO A

		Segue	e: Allegato A
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	114.400	140.000	150.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione	100.000	130.000	130.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo	11.000	11.000	11.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Piano finanziamento ENEA 1985-1989	900.000	1.000.000	1.100,000
Rifinanziamento legge n. 308 n. 82 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	50.000	100.000	150.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geo- termiche	5.000	5.000	5.000
Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novem- bre 1976, n. 902 recante interventi in favore del settore industriale	100.000	100.000	100.000
-	100.000	100.000	
	1.055.000	1.205.000	1.355.000

1.200.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		Segu	e: Allegato A
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Misure di sostegno per il settore dell'in- dustria navale, meccanica ed armato- riale (rifinanziamento leggi nn. 361, 598, 599 e 600 del 1982)	600.000	615.000	200.000
maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale	20.000	35.000	· —
	620.000	650.000	200.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione e delle imprese a partecipazione statale	_	1.600.000)
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Interventi per la salvaguardia da danni sismici al patrimonio monumentale	50.000) —	_
AMMINISTRAZIONI DIVERSE (interventi da avviare in coerenza con le			
direttive del piano a medio termine 1985-1987)			
Interventi a favore delle imprese del Mez-			

800.000

1.000.000

zogiorno diretti ad incrementare l'oc-

cupazione giovanile

Segue: Allegato A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
Interventi a favore della regione Cala- bria	500.000	750.000	850.000
Piano decennale della grande viabilità previsto dalla legge n. 531 del 1982	400.000	2.100.000	2.500.000
Edilizia residenziale pubblica (rifinan- ziamento legge n. 94 del 1982)	300.000	900.000	1.000.000
Interventi a favore della regione Sardegna	230.000	270.000	310.000
Programmi di edilizia universitaria (rifinanziamento legge n. 50 del 1976)	100.000	300.000	300.000
Programma di rilancio del settore aero- nautico	100.000	200.000	200.000
Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno	100.000	200.000	300.000
Difesa del suolo	80.000	750.000	1.100.000

Segue: Allegato A

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· /	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
		(in milioni di lire)	
Collegamento stabile fra la Sicilia e il continente	70.000	90.000	<u> </u>
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile, della rete ferroviaria dello Stato		100.000	200.000
	2.700.000	6.660.000	7.960.000
	8.739.655	16.586.317	20.090.317

ALLEGATO B

RIDUZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI



ALLEGATO	Ω
	ALLEGATO

|--|

	1	1985				
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa		1986	1987	1988 e successivi
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento della ferrovia Alifana:			(in mi)	(in milioni di lire)	(3)	
Trasporti: cap. 7293	- 10.000	00.000	9	1	+ 10.000	I
Legge n. 60 del 1980 - Bacino di carenaggio di Napoli: Lavori pubblici: cap. 7598	- 6.000	000.9 – 0	+ 00	90009	1	
Legge n. 146 del 1980 (Legge finanziaria 1980) - Articolo 30 - Cassa del Mezzogiorno: Tesoro: cap. 7772	- 300.000	0 - 300.000	00	ļ	1	+ 300.000
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza: Lavori pubblici: cap. 9419	- 20.700	0 - 20.700	+ 00	20.700	1	1
Legge n. 119 del 1981 (Legge finanziaria 1981) - Articolo 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate: Difesa: cap. 4071	- 120.000	0 - 120.000	+ 00	120.000	I	1
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale: Lavori pubblici: cap. 8702	- 2.050 - 2.000	0 - 2.050 0 - 2.000	50 + 00 +	2.050	1 1	

TV	TECTEL ATTIDA	DICECNI	DI IRCCE	E DELAS	TONT _	DOCTIMENT
IA	LEGISLATURA -	- DISEGNI	DI LEGGE	E KELAZ	TONI	DOCUMENTI

B
ALLEGATO
Segue:

		1985							
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	enza	Cassa		15	1986	1987	71	1988 e successivi
				(in	milior	(in milioni di lire)	~		
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale:									
Tesoro: cap. 7792	- 30(300.000	- 30(300.000	+	+ 300.000	,	ı	1
Tesoro: cap. 7795	- 30(300.000	- 30(300.000		١	+ 30	+ 300.000	1
Tesoro: cap. 7796	- 15(150.000	- 15(150.000	+	150.000	ı	1	1
Tesoro: cap. 8169	- 15(150.000	- 15(150.000	+	150.000	'	1	1
Lavori pubblici: cap. 8271	- 100	100.000	- 100	100.000	+	100.000	1	í	I
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa:									
Lavori pubblici: cap. 8631	- 11	10.000	- 1(0.000	+	10.000 + 10.000	ı	1	1
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo:									
Lavori pubblici: cap. 7596	1	10.000	- 10	10.000		ı	+	10.000	-
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito nella legge n. 546 del 1982 - Cassa per il Mezzogiorno:									
Tesoro: cap. 7772	- 1.00	1.000.000 - 1.000.000	- 1.00	00.00		1	'	1	+ 1.000.000

TX T	FGISLATURA	 DISECUL	DΙ	LECCE	F	REI AZIONI	— DOCUMENTI

B
ALLEGATO
Segue:

CHILLIAN STREET, STREET, CHILDRED, CO. G. M. F. B. CHIRDOT		1985	ιώ						
ESIKEMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Сош	Competenza	5	Cassa		1986	_	1987	1988 e successivi
				(in	mili	(in milioni di lire)	<u></u>		
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione della regione Friuli-Venezia Giulia:									
Tesoro: cap. 7791	1	100.000	ļ	100.000	+	100.000 + 100.000		ı	1
Lavori pubblici: cap. 7723	1	15.000	Į	15.000	+	15.000		1	1
Lavori pubblici: cap. 9050	1	20.000	1	20.000	+	20.000		1	ļ
Lavori pubblici: cap. 9066	1	5.000	i	5.000	+	5.000			l
Lavori pubblici: cap. 9170	ſ	5.000	1	5.000	+	5.000		I	1
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge n. 73 del 1977 - Accordi di Osimo:									
Lavori pubblici: cap. 7206	t	2.000	l	2.000	+	2.000		1	1
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare:									
Marina mercantile: cap. 2554	I	9.000	1	6.000		1	+	6.000	١
Marina mercantile: cap. 2556	1	200	ł	200		ı	+	200	1
Marina mercantile: cap. 8022	1	3.000	1	3.000		1	+	3.000	l
Marina mercantile: cap. 8023	l	13.000	1	13.000		1	+	13.000	ļ
Marina mercantile: cap. 8024	1	30.000	1	20.000		ł	+	30.000	I

Segue: ALLEGATO B

1985 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988							,	
Prosecuzione dell'intervento no: no decennale per la soppres- nanziamento degli interventi	CHAILBRUINS ON THE CHAILORD OF THE PARTY OF	i	1985		Š		1	•
Prosecuzione dell'intervento no: no decennale per la soppres- nanziamento degli interventi	ESIKEMI ED OGGEIIO DEL PROVVEDIMENIO	Сотр	etenza	Cassa	1986		1987	1988 e successivi
Prosecuzione dell'intervento no: no decennale per la soppres- nanziamento degli interventi				(in	milioni c	fi lire)		
no decennale per la soppres- nanziamento degli interventi	n. 132 del 1983 - Prosecuzione dell'inter dinario nel Mezzogiorno:	ento						
no decennale per la soppres- nanziamento degli interventi	oro: cap. 7759	– 1.	000.000	-1.000.00	0		1	+ 1.000.000
11. 1983 - Finanziamento degli interventi 59	n. 189 del 1983 - Piano decennale per la sop dei passaggi a livello:	res-						
1983 - Finanziamento degli interventi 59		I	30.000			000	1	1
59Totale	n. 651 del 1983 - Finanziamento degli inter ezzogiorno:	enti						
	oro: cap. 7759		10.000				1	+ 810.000
	Tota		520.250	- 4.510.25	0 + 1.037	.750 +	. 372.500	+ 3.110.000

ALLEGATO C

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI



ALLEGATO C

QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI PER SETTORE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 1985 SPESE PLURIENNALI DI TABELLA A DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1985:

(in miliardi di lire)

	SETTORI	Tabella A a legislazione vigente 1985	a A e vigente	Rimodulazione proposta con il disegno di legge finanziaria 1985	lazione i il disegno iziaria 1985	Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria 1985	a A disegno ziaria 1985
	, •	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		(1)		(2)		(3 = 1	- 2)
							
-	Edilizia residenziale ed abitativa	2.000	1.786	- 1.000	- 1.000	1.000	786
	Trasporti, viabilità e comunicazioni	1.483	1.370	- 110	- 100	1.373	1.270
••	3. Interventi nel campo economico:	5.741	5.491	ł	1	5.741	5.491
	3.1. Agricoltura	(13)	(8)	\bigcirc	1	(13)	(8)
	3.2. Industria, commercio ed artigianato	(5.724)	(5.479)	\bigcirc	Î	(5.724)	(5.479)
-	3.3. Altri interventi	(4)	(4)	1	1	(4)	(4)
	4. Interventi a favore del Mezzogiorno	6.995	6.510	- 3.110	- 3.110	3.885	3.400
٠.;	5. Interventi per pubbliche calamità	3.527	3.468	- 286	- 286	3.241	3.182
	Tutela del patrimonio	82	59	- 14	- 14	71	45
	Totale	19.831	18.684	- 4.520	- 4.510	15.311	14.174

Segue: ALLEGATO C

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

	1985		Š		1988	Anno
ESIKEMI ED OGGELLO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
			(in milior	(in milioni di lire)		
A) MINISTERI						
1. Edilizia residenziale ed abitativa						
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	10.000	10.000	1	ţ	I	I
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	10.000	10.000	I	ļ		ļ
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:						
— Tesoro: cap. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	700.000	500.000	500.000 1.100.000	700.000	1	1
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	115.000	115.000	335.000	235.000		}
Totale	815.000	615.000	615.000 1.435.000	935.000		ļ
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	009	009	009	009		}

	1985	2			1000	V V
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
	-	<u> </u>	(in milioni	i di lire)		
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):						
— Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro 2777)	90 000	00009	000 08	1	I	l
m. Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap.	9 00	9 99	2000			
— Art. 37, ottavo comma - Completamento di)))))))	000.00	000.07	l	1	l
opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)		40.000	20.000			
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di				17.6		
immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	1988
Totale edilizia residenziale ed abitativa	1.000.600	785.600	785.600 1.615.600	945.600	20.000	

			X LEGI	SLATUF	RA — DIS	SEGNI	DI LEG	GE E REI	AZION	I — DO	OCUMENTI		
ALLEGATO C	Anno	terminale		2002	1996	1	i			l	l	I	1
Segue: ALI	1988	e successivi		105.000	41.400	l	I		l	l	1	l	I
		1987 e	di lire)	7.000	4.600	10.000	I		I	I	1		1
		1986	(in milioni	7.000	4.600	15.000	I		1	1.000	6.000	1	ļ
		Cassa		7.000	4.600	9.500	4.000		250.000	1.200	2.000	10.000	450.000
	1985	Competenza		7.000	4.600	9.500	4.000		250.000	1.200	2.000	90.000	450.000
		ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO C	2. Trasporti, viabilità e comunicazioni	Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferroviaria Alifana (Trasporti: cap. 7293)	Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	Legge n. 843 del 1978 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1979):	— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)

τv	LEGISLATURA	 DISECUL	DΤ	TECCE	E	DELATIONI	 DOCUMENTI	
IЛ	LEGISLATUKA	 DISEGNI	וע	LEGGE	С	KELAZIUNI	 DOCOMENT	

	1985	<u>ــــ</u>			1000	Ann
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
			(in milioni di lire)	i di lire)		
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):						
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	135.000	125.000	1	1	l	
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	l	I	10.000	10.000		1
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	150.000	150.000	267.000	1	l
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia:						
Tesoro: cap. 8788	56.000	35.000	l	I	l	I
Affari esteri: capp. 1135 e 1136	200	200	1	j	!	ļ
Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	25.000	25.000	2.000	l	1	1
Totale	81.500	60.500	2.000			

IX LEGISLATURA	- DISECUL	DI LECCE	E DELATIONI -	DOCHMENT
IA LEGISLATUKA	- DISEGNI	DI LEGGE	E RELAZIONI —	DUCUMENTI

		·			Segue: AI	ALLEGATO C
	1985				1088	- Can
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
			(in milioni	i di lire)		
מש	38.500	16.500	91.000	52.500	I	I
soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811) Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e	l	I	180.000	150.000	1.070.000	1992
costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)	180.000	180.000	180.000	180.000	96.000	1989
Totale trasporti, viabilità e comunicazioni	1.373.300	1.270.300	646.600	681.100	1.312.400	1
3. Interventi nel campo economico						
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produt-						
— Bilancio: cap. 7081 — Agricoltura: cap. 7263	10.000	4.500 1.500				
Totale	11.500	900.9				, (I)
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	2.000		-		
Totale agricoltura	13.500	8.000				

ΤX	LEGISI ATTIRA	- DISEGNI	DI	LEGGE	F	RELAZIONI -	- DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 3.2. Industria, commercio ed artigianato Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto- to-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	,					
vyEDIMENTO rigianato n. 393 del 1978 - e investimenti nei e artigianato (Te-	1985				1988	Anno
rtigianato versione del decre- n. 393 del 1978 - e investimenti nei e artigianato (Te-		Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
rtigianato versione del decre- n. 393 del 1978 - e investimenti nei e artigianato (Te-			(in milioni di lire)	di lire)		
versione del decre- n. 393 del 1978 - e investimenti nei e artigianato (Te-						
	580.	580	I	I	I	1
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	000.0	50.000	50.000	50.000	160.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	000.0	30.000	20.000	l	I	I
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	I	1	9.000	ļ	I	l
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:						
— Tesoro: cap. 7743 55.000	5.000	55.000	20.000			
— Industria: cap. 7543 24.000	4.000	14.000	24.000	24.000	54.000	1988
Totale 79.000	000.6	69.000	44.000	24.000	54.000	

ပ	
ALLEGATO	
Segue:	

			IX LE	GISLATURA —	- DISEGN	I DI L	EGGE E RI	ELAZIONI — DOC	UME	NTI		
ALLEGATO C	Anno	terminale			1993 1988		1994	I	1	1989	I	
ocgae. mu	1988	e successivi			800.000 331.000	1.131.000	880.000	I	!	70.000		70.000
		1987	i di lire)		133.000 62.000	195.000	150.000		ļ	25.000	1	25.000
		1986	(in milioni di lire)		173.000 93.000	266.000	150.000	1	60.000	25.000	I	85.000
		Cassa			173.000 43.000	216.000	100.000	45.000	900.09	25.000	155.000	240.000
	1985	Competenza			173.000	216.000	150.000	45.000	900.09	25.000	155.000	240.000
	Children in our tra Children on Therefore	ESIKEMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:	— Tesoro: cap. 7773	Totale	Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industria- le (Industria: cap. 7546)	ge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775) Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello	Stato (Legge Illializiatia 1700): — Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	1975 (Industria: cap. 8042)		Totale

TY	LEGISLATURA -	DISECNI	Dĭ	LECCE	E	DELAZIONI -	_ DOCUMENTI
1.	LEGISLATUKA —	DISECTAL	ш	LEGUE	E	RELAZIUNI -	- DUCUMENII

Anno	terminale		1997		ļ		1			I
1088	e successivi		285.000		I		1	1		l
	1987	di lire)	30.000		1		1	1		I
	1986	(in milioni di lire)	30.000		İ		ļ	l	1	490.000
	Cassa		30.000		80.000		4.000	4.000	8.000	500.000
1985	Competenza		30.000		80.000		4.000	4.000	8.000	500.000
	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO CA		Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):	— Art. 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:	— Tesoro: capp. 8022 e 8801	— Commercio estero: cap. 1612	- Totale	Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)

RSTREMI ED OCCETTO DEI DROUVENITO	1985				1988	Ann
	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
			(in milioni	ni di lire)		
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevola- to (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	1992
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000	1992
Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa (Presidenza: cap. 3028)	000.09	60.000	1	I	1	
Totale	74.000	74.000	14.000	14.000	63.000	
Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	5.925.000	1992
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	4.000	11.000	I	l	ţ
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743, 7775 e 8173)	530.000	530.000	430.000	430.000	1.520.000	1990

Segue: Allegato C

(III
,

compension compensions and compensions convertito, consistent cons	Competenza		1001	1007		
convertito, con 1982 - Disposi- ore aggiunto, di sportive e cine- la distribuzione		Cassa	1900	190 <i>i</i> e	e successivi	terminale
convertito, con 1982 - Disposi- ore aggiunto, di sportive e cine- la distribuzione			(in milioni di lire)	di lire)		
commerciale (Industria: cap. 8042)5	50.000	25.000	50.000	50.000	230.000	1991
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	100.000	70.500	149.000	6.000	1	l
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983):						
comma - Mediocredi- responsione di contri- esportazioni (Tesoro:	000 66	232,000	332,000	322 000	1 419 000	1989
cap. 7775)	322.000	322.000	000:770	200		•
	450.000	400.000	650.000	650.000	2.250.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	140.000	280.000	1989
Totale 9)	912.000	862.000		1.112.000 1.112.000	3.949.000	

ΤX	LEGISLATURA -	— DISEGNI	DI LECCE	F RELAZIONI	— DOCUMENTI

					Segue: ALLEGATO	LEGATO C
	1985				1080	
ESIKEMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	Anno terminale
			(in milioni di lire)	i di lire)		
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	225.000	225.000	90.000	1	İ	1
Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia legislativa per l'industria alberghiera (Turismo: cap. 7540)	125.000	125.000	1	1	I	I
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):						
— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	200.000	200.000	400.000	400.000	1.500.000	1990
- Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: cap. 8014)	350.000	350.000	400.000	I	l	I
Totale	550.000	550.000	800.000	400.000	400.000 1.500.000	

ΙY	LEGISLATURA -	- DISECUL	DI I	ECCE I	6	DELATIONI .	 DOCUMENTI
IA	LEGISLATUKA —	- DISEGNI	עוע	EUGE 1	С.	KELAZIUNI .	 DOCUMENT

	3.881.000 15.947.000	3.881.000	5.195.000	5.479.080	5.723.580	Totale industria, commercio ed artigianato
1993	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7404)
1990	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)
I	l	I	1	200.000	200.000	Legge n. 193 del 1984 - Misure per la razionaliz- zazione del settore siderurgico e di interventi della GEPIS.p.A. (Industria: cap. 7549)
I	I	ſ	1	50.000	50.000	Decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Industria: cap. 7548)
		(in milioni di lire)	(in milion			
terminale	e successivi	1987	1980	Cassa	Competenza	ESTREMI EU OGGETTO DEL FROVVEDIMENTO
Anno	788	1001	7007	10	1985	ESTERMINE OCCEPTO DEL BOXMENIMENTO

IX	LEGISLATURA -	DISEGN	I DI	LEGGE	E	RELAZIONI		DOCUMENTI
----	---------------	--------------------------	------	-------	---	-----------	--	-----------

		1.	X LEGIS	LATU	TRA — D	ISEGNI DI LEGGI	E E REI	LAZIONI —	DOCUMEN	iTI	
ALLEGATO C		terminale			1992	I				1	I
Segue: ALI	9001	e successivi			10.000	1	10.000	15.957.000		ł	
:		1987	− o		ł	2.000	3.883.000 15.957.000		200.000	l	
		1986	(in milioni di lire)		2.000	4.600	009.9	5.201.600		200.000	160.000
į		Cassa			2.000	1.800	3.800	5.490.880		255.000	1.345.000
	1985	Competenza			2.000	1.800	3.800	5.740.880		255.000	1.600.000 1.345.000
		ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		3.3. Altri interventi	Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (Turismo: cap. 8040)	Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 861 del 1978 per l'acquisto di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	Totale altri interventi	Totale interventi nel campo economico	4. Interventi a favore del Mezzogiorno	Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 7759)

ļ

1985

Competenza

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

			IX LEGISLATU	JRA — DISEGNI	DI LEGGE	E RELAZION	II — DOCUMENTI
ALLEGATO C	Anno	terminale		1	l	1	
Segue: AL	1988	e successivi		I	300.000	300.000	1.000.000
	1007	1987	ni di lire)	1	1	1	1
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1986	(in milioni	1	300.000	300.000	1.000.000
		Cassa		100.000	90.000	190.000	ł

	I	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000
	1	1			ļ
	1	300.000	300.000	1.000.000	1
	100.000	90.000	190.000		800.000
	330.000	90.000	420.000		800.000
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):	— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e Fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: cap. 7755)	— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	Totale	Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	(Tesoro: cap. 7759)

			IX LEGI	SLATURA —	- DISEGNI	DI	LEGGE	E	RELAZIONI		DOCUMEN	rī	
ALLEGATO C		Anno terminale		1988						1996	1996	1997	l
Segue: All		1988 e successivi		9.330.000	11.630.000					170.000	21.500	190.000	1
		1987	ni di lire)	1.620.000 1.620.000	1.820.000 11.630.000					20.000	3.000	20.000	ţ
		1986	(in milioni	1.620.000	3.280.000					20.000	3.000	20.000	20.700
	35	Cassa		810.000	3.400.000					20.000	3.000	20.000	ļ
	1985	Competenza		810.000	3.885.000					20.000	3.000	20.000	1
		ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finan- ziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	Totale interventi a fovore del Mezzogiorno			5. Interventi per pubbliche calamita	Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap.	8/8/)	Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419)

TV	LEGISLATURA -	DICECNI I	T TECCE	T?	DELATIONE		DOCUMENTS.
1A	LEGISLATUKA —	DISERNI I	JI LEGGE	E	KELAZIONI	_	DOCUMENT

ou v	terminale		I		1	1		2002		
1088	e successivi		1		l	1		30.000	l	
	1987 e	di lire)	1			1		2.000	1	
	1986	(in milioni di lire)	111.000		120.000			2.000		
	Cassa		97.000		130.000	1.416.000		29.000	40.000	
1985	Competenza		119.000		130.000	1.416.000		29.000	40.000	
	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9009, 9051 e 9175)	Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):	— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	Legge n. 219 del 1981 e art. 10, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:	— Tesoro: capp. 8797 e 8791	— Bilancio: cap. 7088	

Segue: Allegato C

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1985)	1000	1988	Anno
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1980	1987	e successivi	terminale
			(in milioni di lire)	di lire)		
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche: — Tesoro: cano. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806.						
:	853.500	853.500	192.500	12.500	_	2002
	10.500	10.500	10.000	10.000	45.000	
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170	108.000	95.000	45.000	l		I
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	20.000	13.353	I	1	l	ł
Totale	1.002.000	982.353	247.500	22.500	232.500	
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:						
— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e	7. 07.0	3 200	5 450)0Z Z		l
9039 — Industria: capp. 7042 e 7045	4.650	2.000	6.800	6.300		
Totale	10.600	5.200	12.250	14.000		l

T 7.7	T POTOT ARTIDA	DIOCOMI DI	I I ECCE E	DEL AZIONI	DOCUMENT
LX.	LEGISLATURA —	DISEGNI DI	I LEGGE E	RELAZIONI —	DUCUMENT

	1985				1988	Anno
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Competenza	Cassa	1986	1987	e successivi	terminale
			(in milioni di lire)	i di lire)		
Decreto-legge n. 371 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: cap. 8795)	46.000	46.000	ļ	1	ţ	J
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):						
— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1988
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:						
— Presidenza: cap. 7600	220.000	220.000	320.000	170.000	280.000	1988
— Lavori pubblici: cap. 9307	10.000	5.000	10.000	l	I	1
Totale	230.000	225.000	330.000	170.000	280.000	

Att	i Parl	amen	tari		60		Cam	nera dei Deputati — 2105
			IX LEG	ISLATURA — DISE	EGNI DI LEGG	E E RELAZ	zioni —	DOCUMENTI
ALLEGATO C	Anno	terminale			1	1	l	
Segue: AL	1988	e successivi			1			934.000
	1	1987	(in milioni di lire)		I	l	ļ	261.500
		1986	(in milior		300.000	15.000	315.000	1.211.450
	-	Cassa			150.000	8.000	158.000	3.181.553
	1985	Competenza			150.000	15.000	165.000	3.240.600
		ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni:	— Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	— Art. 15 - Completamento dei lavori piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	Totale	Totale interventi per pubbliche calamità

Totale interventi per pubbliche

			IX LEG	ISLATU	RA — DISEGN	II DI LEGGE E	RELAZIONI — D	OCUMENTI	
ALLEGATO C	Anno	terminale			1	ľ	į	ļ	1
Segue: AL	1988	e successivi			l	1	I	l	1
		1987	(in milioni di lire)		[1	1	}	I
		1986			I	1	1	4.050	10.000
		Cassa			400	15.000	1.500	1.500	2.000
	1985	Competenza			400	40.000	2.000	1.500	2.000
		ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		6. Tutela del patrimonio	Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del-l'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)

Ϊ¥	LEGISLATURA -	_ DISECNI	DI IEC	20 0	DEL AZIONI	— DOCUMENTI
1/	TEGISTATORA -	— DISEGIAI	DI LEUR	JE E	KELAZIONI	— DOCOMENT

EGATO C		terminale		1 1				
Segue: ALLEGATO C	1988 e successivi			1 1			.853.400	
5		1987 e	di lire)	1 1			7.591.200 29.853.400	257.000
		1986	(in milioni di lire)	1 1]	14.050	Ji J	745.000
		Cassa		24.000	25.000	45.400	4.173.733 1	
	1985	Competenza		24.000	25.000	70.900	15.311.280 14.173.733 11.969.300	887.000
		ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		Legge n. 227 del 1984 - Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi: — Tesoro: cap. 8774 — Beni culturali: cap. 8003	Totale	Totale tutela del patrimonio	In COMPLESSO $(1+2+3+4+5+6)$	B) AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME Trasporti, viabilità e comunicazioni Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di po- tenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzio- ne di alloggi di servizio per il personale postelegrafo- nico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)

THE LEGISLE . MILES	DIO-0111 -			DDT 1570117	DOCKE A FINANCE
IX LEGISLATURA	DISEGNI D	I LEGGE .	E I	KELAZIONI —	- DOCUMENTI

Anno	terminale			1		1		l	
1988	e successivi			1				I	
i c	1987	di lire)		1	15,000	000:01		I	272.000
	1986	(in milioni di lire)		I	000	000		4.300.000	5.095.000
	Cassa		600	7.000	000 090			1.050.000	1.672.500
1985	Competenza		600	600.	120 000			3.700.000	4.711.000
DETDEMI ED OCCETTO DET DBOUMENTO		Azienda di Stato per i servizi telefonici	Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani	Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei	programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico- Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materia-	le rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	Totale



Allegato D

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

		Progetto	Effetti disegno		
	Previsioni assestate 1984 (a) di bilancio 1985 a legislaz. vigente		Articolato	Rimodula- zione leggi plur. Tab. A	
		l	ļ	(in	
A) – COMPETENZA					
ENTRATE					
TITOLO I — Entrate tributarie	160.032	160.216	6.185	_	
TITOLO II – Entrate extra-tributarie	42.418	44.957	40		
TITOLO III – Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	243	292			
Totale entrate finali	202.693	205.465	6.225	_	
TITOLO IV – Accensione di prestiti	146.565	146.403	18.981	- 4.520	

349.258

351.868

25.206

- 4.520

Totale complessivo entrate ...

⁽a) Comprese le variazioni – da iscrivere con decreto ministeriale – concernenti l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con lo stesso.

Prospetto n. 1

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

E FINANZIA		Bilancio 1985 e disegno di legge finanz.	Ulteriori misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984
Fondi speciali	Totale						
	ļ		<u>'</u>				

ardi di lire)

_	6.185	166.401	9.600	176.001	_	176.001	10,0
	40	44.997	7.300	52.297	_	52.297	23,3
		292		292	_	292	20,2.
_	6.225	211.690	(b) 16.900	228.590		228.590	12,8
16.554	31.015	177.418	- 16.856	160.562	20.444	140.118	- 4,4
16.554	37.240	389.108	44	389.152	20.444	368.708	5,6

Concernono per miliardi 5.600 il maggiore gettito riveniente dal disegno di legge in corso d'esame al Parlamento in materia di IVA ed imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria e per la parte restante misure da individuare, ivi compreso il provento del condono edilizio.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

		Progetto	Effetti disegno		
	Previsioni assestate 1984 (a)	di bilancio 1985 a legislaz. vigente	Articolato	Rimodul zione leggi plu Tab. A	
SPESE					
TITOLO I - Spese correnti	246.430	274.163	14.288	_	
Spese correnti al netto di interessi	(192.172)	(208.919)	(13.088)	(- 1	
TITOLO II - Spese in conto capitale	51.879	44.580	10.918	- 4.3	
Totale spese finali	298.309	318.743	25.206	- 4.5	
TITOLO III – Rimborso prestiti	50.949	33.125			
Totale complessivo spese	349.258	351.868	25.206	- 4.5	
Risparmio pubblico	- 43.980	- 68.990	- 8.063	1	
Saldo netto da finanziare	95.616	113.278	18.981	- 4.5	
Ricorso al mercato per operazioni iscritte al bi-	. 146.565	146.403	18.981	- 4.5	
Indebitamento con l'estero per operazioni non iscritte in bilancio			3.000	_	
Ricorso complessivo al mercato	· . —		21.981	- 4.5	

⁽a) Comprese le variazioni – da iscrivere con decreto ministeriale – concernenti l'aumento dell'imposta sui prodo petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con stesso.

Prospetto n. 1

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

E FINANZIAR	IA	Bilancio						
Fondi speciali	- I IOIALE		Ulteriori misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984	
ardi di lire)								
			(b)					
7.814	21.975	296.138					12,2	
(7.526)	(20.487)	(229.406)	, ,	•			, , ,	
8.740	15.265	59.845		59.845	835	59.010	13,7	
16.554	37.240	355.983	44	356.027	20.444	335.583	12,5	
		33.125		33.125		33.125	- 35,0	
16.554	37.240	389.108	44	389.152	20.444	368.708	5,6	
- 7.814	- 15.750	- 84.740	16.856	- 67.884	19.609	- 48.275	9,8	
16.554	31.015	144.293	- 16.856	127.437	- 20.444	106.993	11,9	
16.554	31.015	177.418	- 16.856	160.562	- 20.444	140.118	- 4,4	
	3.000	3.000		3.000		3.000		
16.554	34.015	180.418	- 16.856	163.562	- 20.444	143.118		

Spese previste dal disegno di legge di cui alla precedente nota, coperte con aliquota del maggiore gettito recato dallo stesso provvedimento.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

	Previsioni assestate 1984 (a)	Progetto	Effetti disegno		
		di bilancio 1985 a legislaz. vigente	Articolato	Rimodula zione leggi plur Tab. A	
B) – CASSA				(

ENTRATE

TITOLO I — Entrate tributarie	155.941	156.801	5.935	_
TITOLO II – Entrate extratributarie	42.052	44.437	40	_
TITOLO III – Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	245	292	_	_
Totale entrate finali	198.238	201.530	5.975	_
TITOLO IV – Accensione di prestiti	168.042	167.033	10.544	- 4.51
Totale complessivo entrate	366.280	368.563	16.519	- 4.51

⁽a) Comprese le variazioni – da iscrivere con decreto ministeriale – concernenti l'aumento dell'imposta sui prode petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con stesso.

ALLEGATO D

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

EGGE FINANZIARIA		Bilancio	Ulteriori •				
Fondi speciali	Totale	1985 e disegno di legge finanz.	misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984
1. 1. 1.							
niliardi di lire)						

	5.935	162.736	9.200	171.936	_	171.936	10,3
	40	44.477	6.800	51.277		51.277	21,9
_		292		292		292	19,2
_	5.975	207.505	(b) 16.000	223.505		223.505	12,7
12.470	18.504	185.537	- 15.956	169.581	20.444	149.137	- 11,3
12.470	24.479	393.042	44	393.086	20.444	372.642	1,7

⁽b) Concernono per miliardi 5.200 il maggiore gettito riveniente dal disegno di legge in corso d'esame al Parlamento in materia di IVA ed imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria e per la parte restante misure da individuare, ivi compreso il provento del condono edilizio.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

		Progetto	Effetti disegno			
	Previsioni assestate 1984 (a)	di bilancio 1985 a legislaz. vigente	Articolato		Rimodula- zione leggi plur. Tab. A	
					(i	
SPESE						
TITOLO I – Spese correnti	257.511	280.691	7.691	_	12	
Spese correnti al netto di interessi	(201.978)	(215.392)	(7.091)	(12'	
TITOLO II - Spese in conto capitale	57.770	54.746	8.828	-	4.38	
Totale spese finali	315.281	335.437	16.519	_	4.51	
TITOLO III – Rimborso prestiti	50.999	33.126				
Totale complessivo spese	366.280	368.563	16.519	<u> </u>	4.51(
Risparmio pubblico	- 59.518	- 79.453	- 1.716		127	
Saldo netto da finanziare	117.043	133.907	10.544	_	4.510	
Ricorso al mercato per operazioni iscritte al bi-	168.042	167.033	10.544	_	4.51 q	
Indebitamento con l'estero per operazioni non iscritte in bilancio		_	3.000			
Ricorso complessivo al mercato	-	_	13.544	-	4.51 q	

⁽a) Comprese le variazioni – da iscrivere con decreto ministeriale – concernenti l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con lo stesso.

Segue: Allegato D

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

EGGE FINANZIAR	RIA	Bilancio	T Tla - vi o vi					
Fondi speciali	Totale	1985 e disegno di legge finanz.	Ulteriori misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	9	izioni % 1984
niliardi di lire)								
6.700	14.264	294.955	(b) 44	294.999	19.609	275.390		6,9
(6.412)	(13.376)							(3,6)
5.770	10.215	64.961		<u> </u>		64.126		11,0
12.470	24.479	359.916	44	359.960	20.444	339.516		7,7
_	-	33.126		33.126		33.126	_	35,0
12.470	24.479	393.042	44	393.086	20.444	372.642		1,4
- 6.700	- 8.289	- 87.742	15.956	- 71.786	19.609	- 52.177	_	12,3
12.470	18.504	152.411	- 15.956	136.455	- 20.444	116.011	-	0,9
12.470	18.504	185.537	- 15.956	169.581	- 20.444	149.137	_	11,3
_	3.000	3.000		3.000	· —	3.000		_
12.470	21.504	188.537	- 15.956	172.581	- 20.444	152.137		

⁽b) Spese previste dal disegno di legge di cui alla precedente nota, coperte con aliquota del maggiore gettito recato dallo stesso provvedimento.



ALLEGATO E

EFFETTI FINANZIARI, PER L'ENTRATA E LA SPESA,
DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1985



Prospetto n. 1

A) - ARTICOLATO PER LE ENTRATE

(in miliardi di lire)

	Compe	tenza	Cass	sa
ENTRATE				
Titolo II Disposizioni in materia di entrate:				
Art. 2 Proroga ILOR	+	5.950	+	5.700
Acconto IRPEF, IRPEG e ILOR	+	515	+	515
Addizionale 8 per cento	+	580	+	580
Detrazioni per spese di produzione e reddito	_	860	_	860
Totale	+	6.185	+	5.935
Art. 9 Maggiorazione contributi dovuti ai sensi della lettera b), 1º comma, del-l'articolo 69 della legge n. 833 del 1978	+	40	+	40
	+	6.225	+	5.975

PROSPETTO N. 2

250

250

250

Ammortamento mutui comuni

2.439

8.426

25

25

2.464

8.451

Totale Titolo III ...

IX	LEGISLATURA —	DISEGNI	DΙ	LEGGE	E	RELAZIONI -		DOCUMENTI
----	---------------	---------	----	-------	---	-------------	--	-----------

B) – ARTICOLATO PER LE SPESE (in miliardi di lire)

	Spese correnti	orrenti	Spese in co	Spese in conto capitale	To	Totale
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni di competenza di competenza di cassa di competenza di cassa	Autorizzazioni di cassa
SPESE						
TITOLO III Disposizioni in materia di finanza regionale e locale.						
Art. 3 Fondo comune regionale	1.287	300	1	ļ	1.287	300
Fondo nazionale trasporti	280	280	1	1	280	280
Art. 4 Devoluzione tributi soppressi a regioni, Camere di commercio e Aziende di soggiorno	508	508	I	1	508	208
Contributo straordinario camere di commercio	25	25	- 25	- 25	•	'
Art. 5 Finanziamento bilanci comunali	4.574	- 426	1	ļ	4.574	- 426
Fondi perequativi	1.527	1.527	ł	1	1.527	1.527

TY	LEGISLATURA -	— DISEGNI	ŊΤ	LECCE	C	DELATIONI -	DOCUMENTI

N. 2.
PROSPETTO
Segue:

	Spese correnti	orrenti	Spese in conto capitale	nto capitale	Tot	Totale
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
TITOLO IV Disposizioni in materia di personale.						
Art. 6 Occupazione giovanile (legge n. 138 del 1984 - Integrazione)	. 100	100	1	i	100	100
Contenimento spese	. – 300	- 300	1	I	- 300	- 300
Totale Titolo IV	200	- 200			- 200	- 200
TITOLO V Disposizioni in materia di aziende autonome.						
Art. 7 Anticipazione all'Amministrazione delle poste per spese degli esercizi 1983-1984	1		835,5	835,5	835,5	835,5
Rifinanziamento del programma triennale ANAS	1	ł	200	350	200	350
Totale Titolo V			1.335,5	1.185,5	1.335,5	1.185,5

Segue: Prospetto n. 2.

MENTI
j

	Spese correnti	orrenti	Spese in co	Spese in conto capitale	Totale	ale
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
TITOLO VI Disposizioni in materia di esportazioni.						
Art. 8 Aumento fondo dotazione SACE	İ	I	200	200	0 200	200
Contributi piccole imprese e associazioni produttori	2	2	i		2	2
Contributi art. 16 della legge n. 240 del 1981	9	9	1	1	9	9
Totale Titolo VI	∞	8	200	200	208	208
TITOLO VIII Disposizioni in materia di						
opere pubbliche. Art. 10 Edilizia penitenziaria prefabbricata		1	100	02	0 100	70
Reintegro fondi edilizia residen- ziale	1	1	09	09	09 0	09
Rifinanziamento legge n. 50 del	1	1	6		6	6

N. 2.
PROSPETTO
Segue:

Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni Autorizzazioni di competenza di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
ŧ	1	1			
1	l	200			200
1	1	684			
1	ļ	9			21
İ	1	25			25
l	l	9			5
l	1	1.500			300
-	1			-	-
1		2.925			1.676
ļ	I	200			200
ļ	l	100			100
1 1				1 1 2.925 1 1 100	

N. 2.
PROSPETTO
Segue:

	Spese	Spese correnti	Spese in co	Spese in conto capitale	Tot	Totale
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa		Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni Autorizzazioni di competenza di cassa di competenza	Autorizzazioni di cassa
Art. 13 Artigiancassa - Fondo contributi						
interesse	1	1	80	80	80	80
Fondo rotativo innovazione tec-						
nologica	1		130	130	130	130
		ļ	78	78		87
h) Fondo dotazione IDI			70		13	
" rolled dotazione INI	1]	CI			
Aumento capitale GEPI	J	1	210	210		210
Rifinanziamento legge n. 517 del						
1975 sul commercio	1	1	50	50	20	50
Contributo all'Ente cellulosa e						
carta	130	130	ļ	1	130	130
Apporto ai fondi di dotazione de-						
gli enti di gestione delle imprese						
a partecipazione statale	İ	1	3.400	3.400	3.400	3.400
Totale Titolo IX	130	130	4.570	4.570	4.700	4.700
TITOLO X Disposizioni in materia sani- taria.						
Art. 16 Fondo sanitario nazionale	2.620	2.620	ł	1	2.620	2.620

900 100

100

20

20

Segue: Prospetto n. 2.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENT
--

	Spese correnti	orrenti	Spese in co	Spese in conto capitale	Tol	Totale
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni di competenza di competenza di competenza di cassa di competenza di cassa	Autorizzazioni di cassa
TITOLO XI Disposizioni in materia di agricoltura.						
Interventi in agricoltura (primo comma)	1	l	1.300	800	1.300	800
Interventi in agricoltura (secondo comma)	1	I	300	150	300	150
Interventi in agricoltura (terzo comma)	128	118	312	272	440	390
Interventi in agricoltura (sesto comma)		1	0,2	0,5	2,00	0,2
Totale Titolo XI	. 128	118	1.912,2	1.222,2	2.040,2	1.340,2

TITOLO XII. - Disposizioni diverse.

	ı	ł	ı
	1	1	I
	009	100	20
	1.200	100	20
Art. 18 Ripristino fruttiferità c/c di tesore-	ria Cassa depositi (onere 1985)	Potenziamento Polizia di Stato	Sistema elettronico per l'Amministrazione Giudiziaria

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

~
n.
Prospetto
Segue:
Se

	Spese correnti	orrenti	Spese in conto capitale	nto capitale	Tot	Totale
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni Autorizzazioni di competenza di competenza di cassa di cassa di cassa	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
Art. 18 Ripristino fruttiferità c/c di tesoreria Cassa depositi (sovvenzione straordinaria periodo 1º luglio 1983-31 dicembre 1984)	1.800	1.800		l	1.800	1.800
Soppressione del contributo al fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica (oltre il versamento alla entrata delle disponibilità del c/c di tesoreria)	- 0,1	- 0,1	I	1	- 0,1	- 0,1
Totale Titolo XII	3.149,9	2.549,9			3.149,9	2.549,9
In complesso	14.287,9	7.690,9	10.917,7	8.827,7	25.205,6	16.518,6

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato, in termini di competenza, in lire 123.849 miliardi, al netto di miliardi 20.444 relativi a regolazioni contabili di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione 1985, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 180.418 miliardi per l'anno finanziario 1985.

Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, se sto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

Per l'esercizio 1985, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 7.813.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 8.739.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti adottati successivamente alla presentazione alle Assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di Relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.

Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le parole « contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato » sono sostituite dalle altre: « entro il mese di settembre ». Nel primo comma dell'articolo 15 della predetta legge le parole « nel mese di settembre » sono sostituite dalle altre: « entro il mese di settembre ».

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 2.

Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52,
si applica, limitatamente all'imposta locale
sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente
alle obbligazioni e titoli similari emessi
fino al 31 dicembre 1984, e al penultimo
comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1985. Il gettito derivante dalle
disposizioni del presente comma è di
esclusiva spettanza dell'erario.

A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti

di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 953.

L'importo di lire 4.800.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1984, n. 6, è elevato a lire 5.100.000.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 3.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'artico-lo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23

dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.

Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile
1984, n. 70, convertito, con modificazioni,
in legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma
di lire 290 miliardi è conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata
nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del
Ministro del tesoro, al fondo predetto.

Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.035 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo n. 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario è ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.

Il predetto importo di lire 4.035 miliardi è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, della citata legge 10 aprile 1981, n. 151. I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1983, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151.

ART. 4.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento.

Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1985 alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Per l'anno 1985 alle Camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le Camere di commercio è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730.

Per l'anno 1985 alle Camere di commercio è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli Uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole Camere, alla cui copertura si provvede verso contestuale riduzione del capitolo n. 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzioni amministrative anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, sono dovute alle Camere di commercio stesse.

Gli atti posti in essere successivamente al 1º ottobre 1985 non saranno pubblicati, ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 256, nei fascicoli regionali del Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, ma ne saranno menzionati nel Bollettino nazionale il deposito presso il registro delle imprese e le indicazioni per la loro reperibilità presso le singole Camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura. Fanno eccezione i bilanci, la cui pubblicazione continuerà ad essere disciplinata dalle norme in vigore, e le offerte di opzione da pubblicarsi integralmente nel Bollettino nazionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, detterà norme per l'attuazione di tale disciplina, con particolare riguardo alla archiviazione e reperibilità degli atti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 – così come modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 – il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730 e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.

I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131,
da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000
abitanti sono erogati in misura pari al
60 per cento. La restante quota del 40
per cento viene erogata nel mese di gennaio 1986 ai comuni con popolazione da
8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1986 agli altri enti.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti

diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo; tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Detta somma viene ripartita in misura inversamente proporzionale all'importo complessivo delle rate di ammortamento dei mutui previsto nei bilanci di previsione dei singoli enti locali per l'anno 1982 e finanziato con i trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno.

Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decretolegge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

- a) sia stato stipulato in forma pubblica;
- b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;
- c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;
- d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, con i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

- a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;
- b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;
- c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'INAIL, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le misure dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica indicate nel primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si applicano anche per l'anno 1985.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 200 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 6.

La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali. dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non dovrà superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130; sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti ai concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1984, ai sensi delle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al precedente quarto comma – salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione e quelle per la copertura delle supplenze temporanee del personale non docente della scuola – possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del provvedimento di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sarà effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra. la natura, la destinazione, nonché gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto le dotazioni organiche aggiuntive esistenti in attuazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, saranno ripartite in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi non superiori al 5 per cento. Analogamente si procederà per il personale educativo e non docente.

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti, anche per breve durata. Ogni altra attività - ad eccezione di quelle di sostegno agli handicappati - cui i docenti risultino adibiti, nell'ambito della provincia, viene sospesa per il tempo necessario alla effettuazione, da parte dei docenti stessi, della supplenza. Nella scuola materna e dell'obbligo la copertura dei posti vacanti, anche per breve durata, è subordinata alla esigenza di assicurare adeguati interventi per gli alunni in difficoltà di apprendimento. Per gli alunni portatori di handicaps di particolare gravità (non vedenti, audiolesi, eccetera), si provvede comunque con docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione. Ad ogni istituto o scuola

sarà comunicata la graduatoria provinciale degli aspiranti alle supplenze. I capi di
istituto e i direttori didattici, nei casi di
documentata impossibilità a provvedere
alla sostituzione di docenti assenti nei
modi indicati nel presente comma, possono conferire supplenze brevi secondo l'ordine della predetta graduatoria. I provvedimenti di conferimento di supplenza adottati in difformità di quanto stabilito col
presente comma sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di
coloro che li abbiano disposti.

Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.

A domanda verrà attuato il trasferimento in province in cui siano vacanti posti per la stessa classe di concorso o il passaggio in altra classe di concorso in conformità ai titoli posseduti o in altri settori dell'amministrazione pubblica, compresi quelli degli enti locali, nell'ambito dei relativi posti di organico e nel rispetto dei titoli e della qualifica posseduta.

Entro il 30 novembre di ogni anno i capi di istituto invieranno ai provveditori agli studi un quadro analitico del numero delle classi e degli alunni per classe e della relativa utilizzazione degli insegnanti. Analogamente si procederà per il personale educativo e non docente.

I provveditori agli studi e i capi di istituto, ciascuno per la loro sfera di competenza, hanno la responsabilità contabile dell'osservanza di quanto disposto in materia di strutturazione dell'organico, utilizzazione del personale.

Il personale direttivo e docente può presentare domanda di dimissioni, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, secondo le modalità e nei termini stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto dell'esigenza di determinare tempestivamente la disponibilità dei posti prima degli annuali trasferimenti del personale medesimo.

Le domande di dimissione possono essere revocate soltanto prima che siano scaduti i termini stabiliti per la loro presentazione.

Il personale direttivo e docente della scuola materna, elementare e media, trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede, cessa di prestare servizio nella scuola di appartenenza il 31 agosto ed assume servizio nella nuova sede il 1° settembre.

Nelle scuole di ogni ordine e grado il numero degli alunni per le prime classi non può essere inferiore a 25 e superiore a 30 alunni fatte eccezioni per i seguenti casi:

- a) classi con alunni portatori di handicaps;
- b) classi di scuole site nelle isole minori;
- c) classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi.

Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, al limite minimo si può derogare quando risultino unità residue inferiori a 25 alunni.

Le commissioni per gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori debbono essere costituite, ove possibile, da docenti residenti nello stesso comune sede di esame. Il presidente, scelto nelle categorie indicate nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, i membri aggregati e gli estranei all'insegnamento, sono nominati, ove possibile, tra persone residenti nello stesso comune sede di esame.

Le quattro giornate di riposo di cui al punto b) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere fruite dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

ART. 7.

Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000.

È altresì autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni, in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984. Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti, rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non più di tre anni, sia delle linee a scarso traffico il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete.

Il predetto piano dovrà anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 è sostituito dal seguente:

« Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le Aziende postelegrafoniche e può essere modificato dalla legge finanziaria ».

Per il finanziamento degli interventi previsti dal « piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni » a cura delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, per l'im-

porto complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.

Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non potranno superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, già elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 e successive integrazioni, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.

Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, come pure l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessità, alla revisione prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881 e successive modificazioni.

Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire.

I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 4.300 miliardi per l'anno 1986; lire 3.000 miliardi per l'anno 1987; lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi.

Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi già autorizzato con l'articolo 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi.

L'integrazione di lire 2.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

Per il finanziamento del programma triennale di cui al precedente sedicesimo comma, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari con altri enti nazionali per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.

Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro.

L'onere dei suddetti prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti BEI sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente diciassettesimo comma e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare le aziende autonome dello Stato ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

ART. 8.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, numero 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, numero 240, è elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 6.000 milioni.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo n. 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo n. 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

ART. 9.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1º gennaio 1986 è abrogato il terzo comma del suddetto articolo 59.

Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente ag-

giornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1º gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dalla stessa data le medesime somme sono altresì soggette alle vigenti aliquote contributive previdenziali e assi stenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire 22.500 miliardi.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS e dall'INAIL ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata:

- a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983;
- b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984;
- c) per l'anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo

per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.

L'entità del contributo che le Casse marittime Adriatica, Tirrenia e Meridionale devono versare, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al bilancio dello Stato, è rideterminata dal 1° gennaio 1985, e fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, nella misura dell'uno per cento delle retribuzioni imponibili soggette a contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dalle medesime Casse.

A decorrere dalla stessa data del 1º gennaio 1985, il contributo di cui al comma precedente è versato dalle predette Casse marittime al bilancio dello Stato entro i quindici giorni successivi dalla scadenza di ciascun trimestre.

Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti ai capitoli nn. 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno considerano lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve, con assoluta priorità, essere utilizzato per la predetta regolazione contabile.

Sulle restanti disponibilità dei capitoli di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.

L'ammissione a pagamento delle pensioni di nuova liquidazione può essere autorizzata dai Prefetti della Repubblica, sotto la loro responsabilità, solo dopo aver ricevuto apposita autorizzazione dal Ministero dell'interno, da rilasciarsi previo accertamento dell'esistenza della necessaria disponibilità sui competenti capitoli di bilancio, per i quali, in caso contrario, dovrà tempestivamente essere richiesto al Ministero del tesoro l'adeguamento dei relativi stanziamenti.

Il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 10.

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, da realizzare mediante strutture prevalentemente prefabbricate e con modalità da definire d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ed in conformità alle vigenti procedure per le opere carcerarie.

Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nel proprio stato di previsione, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalità ivi previste, nonché con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1985 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985, potrà esserlo negli anni successivi.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, numero 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale. è reintegrata, di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, è ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.

Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.

Per il completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge

14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge 14 maggio 1981, n. 219, è incrementato della somma di lire 684 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.700 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.600 miliardi per l'anno 1987.

Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia Occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalità ivi previste.

ART. 11.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui

almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.

Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.

Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui ai precedenti primo e secondo comma sono riservati per la esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Le proposte degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 25 dicembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi progetti sono approvati dal CIPE sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 del decretolegge 29 maggio 1984, n. 176, nel testo della legge di conversione 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera d) della legge 10 maggio 1976, n. 319, già avviata con i fondi stanziati dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per

l'ecologia è autorizzato a costituire Commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del capitolo n. 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo.

ART. 12.

A partire dal 1º gennaio 1985, sul servizio dei prestiti obbligazionari e dei mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle Società concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 5 per cento nei primi 5 anni ed il 10 per cento negli anni successivi, intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata.

Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente è fissato in lire 300 miliardi.

Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, anche nell'interesse di altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 5 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988.

Sui prestiti di cui al precedente comma, può essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno

autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio Italiano dei Cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio Italiano dei Cambi e gli interessati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio Italiano dei Cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1976, n. 956.

Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.

TITOLO IX

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

ART. 13.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma è iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.

Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, è autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1985, al « Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici », istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

È autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985, di cui al medesimo articolo 36, è destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

È soppresso il termine del 31 maggio 1984 di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212.

Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa è incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI è aumentato di lire 13 miliardi.

All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5

marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole « e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato ».

È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano - IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI Spa costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

Ai fini dell'attuazione del Piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato, nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera CIPE.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli n. 7202 e n. 7203 del proprio stato di previsione 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure già adottate ed i programmi già predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei Centri prove autoveicoli e degli Uffici provinciali, nonché

per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocità di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e può essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET - Società finanziaria telefonica p.A. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le società interessate, sono stabilite le modalità di utilizzo, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanzia-

È autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il conferimento della somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, di lire 815 miliardi all'ENI, di lire 450 mi-

liardi all'EFIM e di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. In sede di legge finanziaria per l'anno 1986 si provvederà al riparto della quota relativa all'anno stesso.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Il CIP, o la Giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza ».

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

Le tariffe fissate dagli ordini professionali possono essere aumentate, a decorrere dal 1º gennaio 1985, del 7 per cento rispetto a quelle in vigore nel 1984.

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 14.

Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo

comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'assistenza ospedaliera in forma indiretta è consentita esclusivamente per interventi chirurgici di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente o adeguatamente realizzati nell'ambito delle strutture pubbliche o private convenzionate, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi regionali vigenti.

La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, terzo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300.

Nelle regioni e nelle province autonome con una dotazione complessiva di posti letto pubblici o istituzioni convenzionate obbligatoriamente e di posti letto convenzionati con istituzioni private, computati questi ultimi al cinquanta per cento, superiore al parametro di sei posti letto per mille abitanti, è fatto divieto di procedere alla costruzione di nuovi ospedali, all'appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti.

Le regioni o province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente, solamente per esigenze connesse:

- a) al potenziamento dei servizi di pronto soccorso;
- b) al riequilibrio territoriale intraregionale o intraprovinciale dei servizi di diagnosi e cura;
- c) all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste.

In caso di riequilibrio, si procede alla contestuale disattivazione di un numero corrispondente o superiore di posti letto, in località con capacità ospedaliera esuberante.

ART. 15.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome approvano, anche a

stralcio del piano sanitario regionale, programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera contenenti norme vincolanti ai fini dell'adeguamento dell'attività ospedaliera ai seguenti parametri e principi:

- a) posti letto per abitante pubblici e convenzionati obbligatoriamente e posti letto convenzionati con strutture private, calcolati al cinquanta per cento: sei per mille;
- tasso di spedalizzazione: quattordici per cento;
- tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore a: settantacinque per cento;
- durata media della degenza: dieci giorni;
- b) disposizioni specifiche devono riguardare la riorganizzazione dei turni di
 lavoro pomeridiano dei medici dei servizi
 di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie, i
 criteri per l'organizzazione dei posti di
 pronto intervento ospedaliero con servizio
 di reperibilità e la utilizzazione degli incentivi ad accrescimento della produttività
 degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed
 economali;
- c) in particolare, per le divisioni e per le sezioni autonome che nel triennio 1982-1984 abbiano avuto tassi di utilizzazione mediamente inferiori al 50 per cento, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore e il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore, il programma deve prevedere misure vincolanti, da attuare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma stesso, per l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
 - il ridimensionamento dei posti letto:

la riconduzione in sezione aggregata a divisione affine:

la trasformazione in servizio territoriale:

la soppressione della divisione o sezione autonoma sottoutilizzata.

Il predetto termine è perentorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma decimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Eventuali deroghe per situazioni particolari possono essere accordate dal Ministro della sanità, con proprio decreto a richiesta della regione o provincia autonoma, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono fatte salve, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché le esigenze didattiche e di ricerca dipendenti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei casi di soppressione non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse;

d) gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate alla lettera precedente sono destinati con priorità:

alle esigenze di riorganizzazione interna:

ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno:

all'esercizio dell'attività libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

- a migliorare la ricettività alberghiera dell'ospedale, per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento dell'Unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
- e) i posti di organico anche riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione delle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi ser-

vizi. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra Unità sanitaria locale della regione o provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibili o, in mancanza, è utilizzato in sovrannumero riassorbibile.

ART. 16.

A modifica dell'articolo 25 primo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.000 miliardi, così ripartiti:

esercizio 1985: lire 39.000 miliardi; esercizio 1986: lire 41.000 miliardi; esercizio 1987: lire 43.000 miliardi.

Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, delle esigenze relative al risanamento sanitario degli allevamenti. con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi, così suddivisi:

esercizio 1985: lire 1.200 miliardi; esercizio 1986: lire 1.600 miliardi; esercizio 1987: lire 1.680 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su pro-

posta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di:

mantenimento delle strutture con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali:

trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.

L'erogazione delle relative quote è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A modifica dell'articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

- a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;
- b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato:
- c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;
- d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;
- e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria secondo la popola-

zione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale.

A decorrere dal 1º novembre 1985 le confezioni di specialità medicinali prive di bollino autoadesivo a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983, non sono ammesse a liquidazione a carico del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di incentivare l'acquisto da parte delle farmacie di sistemi elettronici predisposti per la lettura automatica dei bollini delle specialità medicinali è autorizzata la concessione di un contributo del 30 per cento del costo delle predette apparecchiature al netto dell'IVA. Il predetto contributo è elevato al 40 per cento per le farmacie ubicate nei territori del Mezzogiorno e per le farmacie rurali. Il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base dell'ordine ed è erogato su presentazione della fattura quietanzata.

I beni di cui al precedente comma non possono essere distratti dalla loro destinazione originaria per tre anni a decorrere dalla data della consegna.

Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi del 30 e 40 per cento.

L'onere derivante dalla concessione dei predetti contributi grava sulle disponibilità recate dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

I Collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, oltre alle competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni, previa apposita decisione collegiale, possono chiedere in visione ai Comitati di gestione, per periodi di tempo determinati in ciascun anno finanziario e, comunque, non superiori all'anno stesso, gli atti che comportano spesa e che, in relazione ai risultati della gestione dell'anno preceden-

te, ritengano di sottoporre a controllo prima della loro esecuzione.

Il parere sfavorevole del Collegio dei revisori sugli atti di cui al precedente comma comporta il riesame degli atti stessi da parte dei Comitati di gestione.

I capi degli uffici di ragioneria delle unità sanitarie locali, nei casi in cui ritengano che dall'esecuzione di atti possano derivare danni gravi per la finanza pubblica, possono chiedere in ordine agli atti stessi il preventivo controllo del collegio dei revisori.

All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Per gli atti delle unità sanitarie locali il limite temporale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è elevato a quaranta giorni ».

TITOLO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 17.

Per le finalità previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1977.

Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 300 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi, con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9; 8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo

comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo.

Le provvidenze stabilite in materia di innovazione tecnologica dagli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agroindustriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227 e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale.

È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva.

Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da Regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA.

Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda è autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge n. 610 del 1982.

TITOLO XII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 18.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.

Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della suddetta legge è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo n. 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.

A decorrere dal 1º gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985, è valutato in lire 1.200 miliardi.

I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al precedente primo comma, non corrisposti nel periodo dal 1º luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione

straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.

Le lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, sono così sostituite:

- « b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito. l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del Tesoro»:
- « c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi interni. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla Direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.

L'articolo 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni è così sostituito:

- « In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, $14 e \cdot 15$ lettere g) e h), la Sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14 in ordine ai:
- 1) crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali;
- 2) crediti concessi da istituti e banche esteri a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati.

La garanzia di cui al punto 2) del precedente comma può essere concessa previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa alla impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione della

impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni».

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, numero 363. Le operazioni di credito saranno contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, con l'intervento del Ministero del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi. sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.

A decorrere dal 1º gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decretolegge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 – ferma restando la competenza dei Provveditori alle opere pubbli-

che ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici - i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'Amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.

Con effetto dal 1º gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui ai primi cinque commi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'articolo 1

della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli articoli 4 e 5 della legge 31 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti a partire dall'esercizio finanziario 1962-1963 ».

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle Amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il Nucleo acquisirà le informazioni necessarie dalle Amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.

ART. 19.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1985.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI



TABELLA A		
	DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA	RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

IMPORTI

RECATE DA LEGGI PLURIENNALI	GGI PLURIE	NALI			
(in mili	(in milioni di lire)				
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
A Ministeri.					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	105.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	1	l	1	I
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto- legge n. 430 del 1971, e legge n. 393, del 1978 - Provvi- denze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	580	1	1	I	I
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	41.400	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	(b) 200.000	(c) 200.000	I	l
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	(d) 100.000	50.000	50.000	(e) 160.000	1989

^{@@@@@}

Parte della quota relativa all'anno 1978. Parte della quota relativa all'anno 1983. Parte della quota relativa all'anno 1984. Di cui milioni 50.000 relativi all'anno 1984. Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	(a) 60.000	(b) 20.000	I	I	l
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	I	(c) 9.000	. 1	1	1
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	(d) 400	1	1	I	I
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	(e) 9.500	(f) 15.000	(g) 10.000	ļ	I
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato: — Tesoro: cap. 7743	(h) 55.000	20.000	I	l∈	1
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	54.000	1988
Totale	. 79.000	44.000	24.000	54.000	

Parte della quota relativa all'anno 1980.

Parte della quota relativa all'anno 1983.

Quota relativa all'anno 1978.

Quota relativa all'anno 1982.

Parte delle quote relative agli anni 1980 (milioni 4.500) e 1981 (milioni 5.000).

Parte della quota relativa all'anno 1981.

Parte della quota relativa all'anno 1980.

Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1984.

Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978. **⊕**⊕⊕⊕⊕⊕⊕

Segue: TABELLA A

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 7759)	1.600.000	160.000	I		1
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(a) 4.000	1	f	I	ł
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	170.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	21.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, cónvertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:				3	
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	133.000	800.000	1993
— Industria: cap. 7545	43.000	93.000	62.000	331.000	1988
Totale	216.000	266.000	195.000	1.131.000	

Parte della quota relativa all'anno 1979. Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983. Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. <u>a</u>@0

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A
TABELLA
Segue:

The state of the s					
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	-				
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	190.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	880.000	1994
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotati					
vo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap.					
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi persona-	45.000 (a)		I	1	l
le militare (Difesa: cap. 8001)	10.000	I	l	1	
agricoli:	Ś				
— Bilancio: cap. 7081	(b) 10.000	l	1	1	ļ
— Agricoltura: cap. 7263	(c) 1.500	1	1		1
Totale	11.500	1		1	
Legge n. 843 del 1978 - Disposizioni per la formazio-					en accidente
ne dei bitaticio aminate e piuriennale deno stato (regge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	(c) 250.000	1		I	l
)				

Parte della quota relativa all'anno 1980. Parte della quota relativa all'anno 1983. Parte della quota relativa all'anno 1982.

<u>@</u>@

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(a) 1.200	(b) 1.000	I	I	l
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	(c) 2.000	(c) 6.000		1	I
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge					
nnanziaria 1900): — Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro:	(2)				
	330.000	1	1	I	1
indust	(c)	(p)		(c)	
nero (1esoro: cap. 1712)	90.000	900:000		300.000	
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	(e) 70.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)	155.000	I		I	I
Totale	000.099	385.000	25.000	370.000	

^{@£0}£@

Quota relativa all'anno 1984. Quota relativa all'anno 1982. Parte della quota relativa all'anno 1983. Parte della quota relativa all'anno 1984. Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

Segue: Tabella A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	285.000	1997
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	(a) 60.000	I	ļ	I	l
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419)	·	(b) 20.700	l	1	J
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	I	1	1	I
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9009, 9051 e 9175)	(c) 119.000	(d) 111.000	1	l	1
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	(e) 40.000	I	ĺ	1	1

(a) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 10.000) della quota 1983.
(b) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2.700 relativi all'anno 1984.
(c) Comprende parte (milioni 54.000) della quota relativa all'anno 1982.
(d) Comprende parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1984.
(e) Quota relativa all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				Segu	Segue: TABELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981).					
ANAS (Tesoro: cap. 7782) And I 7 Parati constitution della Economia	(a) 135.000	1 3	J	I	I
armate (Difesa: cap. 4071)	130.000	120.000	l	1	l
do interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000		I	1	1
Totale	345.000	120.000			
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti: (Trasporti: cap. 7296)	(b) 450.000		1		
legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	1.416.000	I	I	I	I
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	4.000	11	1 1		
. Totale	8.000				

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.(b) Quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Segue: Tabella A Anno terminale 1988 e successivi 1987 1986 1985 ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

I	l		1992	1992	ł			1992
I	ĺ		45.000	18.000	1	63.000		5.925.000
I	ļ		10.000	4.000		14.000		1.345.000
490.000	I		10.000	4.000	1	14.000	(a) 4.050	1.345.000
500.000	2.000		10.000	4.000	900.09	74.000	1.500	1.345.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:	— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)		— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	Totale	Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione del-l'ENEL (Tesoro: cap. 8023)

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti: — Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	(a) 700.000	(b) 1.100.000	(c) 700.000		
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	115.000	335.000	235.000	I	ŀ
Totale	815.000	1.435.000	935.000		
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	2.000	(f) 10.000	1	1	ļ
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	I	10.000	(g) 10.000	l	I

Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

Di cui milioni 400.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale.

Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986 e milioni quale parte della quota relativa all'anno 1985.

Parte della quota relativa all'anno 1985.

Quota relativa all'anno 1985. (a) (b) 200.000

Segue: TABELLA A

ΙX	LEGISLATURA	DISEGNI	DI	LEGGE	E	RELAZIONI -	- DOCUMENTI
----	-------------	---------	----	-------	---	-------------	-------------

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.		(a)		(9)	
7772)	1	1.000.000	I	1.000.000	1
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da					
destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	009	009	009	ŀ	l
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	11.000	1	1	ļ
:5					
sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743, 7775 e 8173)	530,000	430.000	430.000	1.520.000	1990
nicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	150.000	(c) 267.000	l	Ì

<u>a</u> 2 0 0

Quota relativa all'anno 1984. Quota relativa all'anno 1985. Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

		IX LEGISLATURA –	– DISEGNI	DI LEGGE	E RE	LAZIONI	— росі	MENTI
Segue: TABELLA A	Anno terminale	1991	ļ		2002	1991	1 1	
Segue	1988 e successivi	(a) 230.000	ļ		187.500	45.000	1 1	232.500
	1987	50.000	90009		12.500	10.000	1 1	22.500
	1986	50.000	(b) 149.000		(c) 192.500	10.000 (a)	45.000	247.500
	1985	50.000	(b) 100.000		853.500		108.000	Totale 1.002.000
	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	creto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modini, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in a di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale manifestazioni sportive e cinematografiche e di amento della distribuzione commerciale (Induap. 8042)	gge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della a mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 902, 7903 e 7905)	pletamento dell'opera di ricostruzione e di svilup- le zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite rremoto del 1976 e delle zone terremotate della e Marche:	Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809	Bilancio: cap. 7081	066 e 9170 Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e	Totale

1991	I		2002	1991	I	1	
(a) 230.000	ļ		187.500	45.000	I	I	232.500
50.000	900.9		12.500	10.000	1	I	22.500
50.000	(b) 149.000		(c) 192.500	10.000	(d) 45.000	1	247.500
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, (b) 7901, 7902, 7903 e 7905)	Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:	8 8787, 8789, 8806, 8809	Bilancio: cap. 7081	Ŧ	— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	Totale 1.002.000

Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984. Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale. Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1985. Parte della quota relativa all'anno 1985. ලිටලිම

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				Segu	Segue: Tabella A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accor-					
di di Osimo tra Italia e la Jugoslavia: — Tesoro: cap. 8788	26.000	l	I	l	1
— Esteri: capp. 1135 e 1136	200	1	1	l	1
— Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	25.000	(a) 2.000	1	l	I
Totale	81.500	2.000			
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024) Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziario 1983).	38.500	91.000	(a) 52.500		
centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	322.000	322.000	322.000	1.419.000	1989
per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) ————————————————————————————————————	450.000	650.000	650.000	2.250.000	1997
imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	280.000	1989
Totale	912.000	1.112.000	1.112.000	3.949.000	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)	(a) 800.000	I	J	(a) 1.000.000	l
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	(b) 225.000	90.000	I	ļ	I
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:					
— Tesoro: capp. 8797 e 8791	29.000	2.000	2.000	30.000	2002
— Bilancio: cap. 7088	40.000	I	ĵ	1	1
Totale	000.69	2.000	2.000	30.000	
Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (Turismo: cap. 8040)	2.000	2.000	2.000	10.000	1992
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	1	(c) 180.000	150.000	1.070.000	1992

Parte della quota relativa all'anno 1984. Di cui milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986. Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1985. **ම**ෙව

ΙX	LEGISLATURA -	— r	DISEGNI	DΙ	LEGGE	E	RELAZIONI	_	DOCUMENTI
----	---------------	-----	---------	----	--------------	---	-----------	---	-----------

Segue: Tabella A	Anno terminale	The state of the s		ļ	1		I	I		1990
Segue:	1988 e successivi			I	ł		ļ	Í		1.500.000
	1987			7.700	(b) 6.300	14.000	l	l		400.000
	1986			5.450	(a) 6.8 00	12.250	l	I		400.000
	1985			5.950	(a) 4.650	10.600	125.000	46.000		200.000
	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:	— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e 9059	Industria: capp. 7042 e 7045	Totale	Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia legislativa per l'industria alberghiera (Turismo: cap. 7540)	Decreto-legge n. 371 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: cap. 8795)	Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):	— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale. (b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1984.

ΙX	LEGISLATURA —	DISEGNI DI	LEGGE E	RELAZIONI —	DOCUMENTI
			 		

1	1.510.000	410.000	980.000	715.000	Totale
		l	20.000	55.000	— Art. 37, ottavo comma - Completamento di opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)
1	1	I	70.000	40.000	— Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)
I	1	l	80.000	90.000	 Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro: cap. 7777)
I	l	I	400.000	350.000	— Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: cap. 8014)
1988	10.000	10.000	10.000	10.000	— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipa- zioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche ca- lamità (Tesoro: cap. 8172)
Anno terminale	1988 e successivi	1987	1986	1985	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Segue: IABELLA A	Segui				

IX	LEGISLATURA		DISEGNI	DΙ	LEGGE	E	RELAZIONI -	_	DOCUMENTI
----	-------------	--	---------	----	-------	---	-------------	---	------------------

				Segue	Segue: TABELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure ner l'annlicazione della					
legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni:					
- Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	150.000	300.000	l	1	I
— Art. 15 - Completamento dei lavori di piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	15.000	15.000	I	I	l
Totale	165.000	315.000			
Decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Industria: cap. 7548)	50.000	ļ			
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:					
Presidenza: cap. 7600Lavori pubblici: cap. 9307	220.000 10.000	320.000 10.000	170.000	280.000	1988
Totale	230.000	330.000	170.000	280.000	1

	IX LEGISLATURA —	DISEGNI DI LEGGE	E RELAZIONI	DOCUMENTI
inale	I	1990		

		i		Segue	Segue: Tabella A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 193 del 1984 - Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di interventi della GEPI S.p.A. (Industria: cap. 7549)	200.000	l	1	ļ	I
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	40.000	120.000	1990
Legge n. 227 del 1984 - Rifinanziamento della legge. 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:					
— Tesoro: cap. 8774	24.000	1	ļ		1
— Beni culturali: cap. 8003	1.000	1	1	l	1
Totale	25.000	İ	1		
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	10.000	20.000	1988

						
Segue: TABELLA A	Anno terminale	1993		1988	l	1989
Segue	1988 e successivi	90.000		(a) 9.330.000	I	96.000
	1987	10.000		1.620.000	1	180.000
	1986	10.000		1.620.000	4.600	180.000
	1985	10.000		810.000	1.800	180.000
	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)	Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determina-re con la legge finanziaria:	Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AM X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)

(a) Di cui milioni 810.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

ΙX	LEGISLATURA	 DISEGNI	DI	LEGGE	E	RELAZIONI	_	DOCUMENTI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI								
Segue: Tabella A	Anno terminale		l	l	I	I		
Segue	1988 e successivi		I	I	I	1		
	1987		257.000	l	15.000	I		
	1986		745.000	l	50.000	4.300.000		
	1985		887.000	4.000	120.000	3.700.000		
	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	B) - Amministrazioni ed aziende autonome.	Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	Azienda di Stato per i servizi telefonici Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	cazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il prosegui- mento del programma di ammodernamento e potenzia- mento del parco del materiale rotabile della rete ferro- viagia dello Stato (capp. 526 e 527)		



TABELLA B

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire —
MINISTERO DEL TESORO	
Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario (di cui miliardi 165 per interessi)	2.430.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato — Regolazione finanziaria (di cui miliardi 87 per interessi)	1.801.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso a Regno Unito)	400.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto	280.000
Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed aziende portuali (di cui miliardi 36 per interessi)	186.000
Sovvenzione in favore della gestione pensioni del- l'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	179.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)	50.000
Contributo all'Istituto di contabilità nazionale (ISCONA)	150

5.326.150

Segue: Tabella B

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori ed istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	24.000
Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie	17.000
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	14.500
Istituzione del sistema informativo del casellario centrale	5.000
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni	3.500
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena	700
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « norme sui <i>referendum</i> previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo »	615
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	300
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano	60

Segue: Tabella B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire —
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipen- denti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari	8.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	20.000
Rinnovo dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino	6.000
Concessione di un contributo ordinario alla Società Dante Alighieri	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo- jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico	600
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato	150
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'inqui- namento atmosferico transfrontaliero a lunga scadenza	100
	35.450
MINISTERO DELL'INTERNO	
Potenziamento degli organici della Polizia di Stato ed oneri connessi	200.000
Potenziamento ed ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	50.000

Segue: Tabella B

22.000

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire —	
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	15.000	
Modifica alla legge n. 930 del 1980 concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	5.850	270.850
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	151.000	
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	100.000	
		251.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	15.000	
Istituto nazionale della nutrizione	6.000	
INEA - Integrazione del contributo per lo svolgi- mento delle attività comunitarie	1.000	

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento

Importo in milioni di lire

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del personale statale delle camere di commercio

3.800

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riforma del sistema pensionistico e rivalutazione pensioni INPS

1.000.000

Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile

100.000

1.100.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale dei servizi postali e commerciali di carattere locale

25.000

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento

Importo in milioni di lire

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trattamento	normativo	del	personale	degli	istituti
zooprofil	attici sperin	nent	ali		

3.000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Disciplina	organica	degli	interventi	dello	Stato	а
favore	dello speti	tacolo	******************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

600.000

Autorizzazione di spesa per l'anno europeo della musica

5.000

605.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Trattamento economico	diri	genti (_l	proro	ga della	vi-
gente disciplina la	cui	validi	tà è	limitata	al
1984)	• • • • • • • • •				

97.000

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese

9.000

106.000

7.813.925

TABELLA C

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire —			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
Ricerca scientifica nell'Antartide	=	5.000		
MINISTERO DEL TESORO				
Interventi straordinari nel Mezzogiorno	3.100.000			
IMI - Apporto al Fondo per la ricerca applicata (rifinanziamento della legge n. 46 del 1982)	500.000			
Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed internazionali	428.755			
Costituzione di un Istituto nazionale per gli investi- menti all'estero	1.000			
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	40.000			
	-	4.069.755		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Accordo relativo al sistema operativo satellite Meteosat (EUMETSAT)		14.500		

Segue: Tabella C

Oggetto del provvedimento

Importo in milioni di lire

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Contributo	all'Istituto	nazionale	di	fisica	nucleare
(INFN)					••••

114.400

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione

100.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

11.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-1989	900.000
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei	
consumi energetici	50.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	5.000
Modifiche e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore indu-	
striale	100.000

1.055.000

Segue: Tabella C

Oggetto del provvedimento

Importo in milioni di lire

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifinanziamento leggi nn. 361, 598, 599, 600 del 1982)

600.000

20.000

620.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Interventi per la salvaguardia da danni sismici al patrimonio monumentale

50.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

(interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine 1985-1987)

Interventi in favore delle imprese del Mezzogior-
no diretti ad incrementare l'occupazione gio-
vanile

Interventi a favore della regione Calabria 500.000

Piano decennale della grande viabilità previsto dalla legge n. 531 del 1982

400.000

800.000

Segue: Tabella C

8.739.655

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire —
Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)	300.000
Interventi a favore della regione Sardegna	230.000
Programma generale di metanizzazione del Mezzo- giorno	100.000
Programma di rilancio del settore aeronautico	100.000
Programmi di edilizia universitaria (rifinanzia- mento legge n. 50 del 1976)	100.000
Difesa del suolo	80.000
Collegamento stabile fra Sicilia e il Continente	70.000
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del mate- riale rotabile, della rete ferroviaria dello Stato	20.000
	2.700.000